

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 187

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 16 al 20 febbraio 2006)

INDICE

BALBONI: sulla costruzione di un edificio in una pineta (4-09524) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i>)	Pag. 10721	DONATI: su una centrale termoelettrica di Sermede (Mantova) (4-09245) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i>)	Pag. 10737
BARELLI: sulla sorveglianza sismica ed idrogeologica (4-09502) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i>)	10722	sul potenziamento di una centrale termoelettrica di Ostiglia (Mantova) (4-09247) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i>)	10741
BASTIANONI: su un attentato a danno di un imprenditore italiano (4-10029) (risp. ANTONIONE, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	10724	GUERZONI: sulla trattativa sul settore tessile tra Italia e Cina (4-09407) (risp. URSO, <i>vice ministro delle attività produttive</i>)	10746
CARELLA: sulle terapie biologiche dell'artrite reumatoide (4-01471) (risp. STORACE, <i>ministro della salute</i>)	10725	MALABARBA: sugli indennizzi al personale militare caduto o ferito in servizio (4-08533) (risp. MARTINO, <i>ministro della difesa</i>)	10747
CORTIANA: sulla tutela della salute e dell'ambiente a Milano (4-06042) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i>)	10729	sugli indennizzi al personale militare caduto o ferito in servizio (4-08741) (risp. MARTINO, <i>ministro della difesa</i>)	10748
sulla recente normativa sul voto elettronico (4-10195) (risp. STANCA, <i>ministro per l'innovazione e le tecnologie</i>)	10731	sugli indennizzi al personale militare caduto o ferito in servizio (4-09980) (risp. MARTINO, <i>ministro della difesa</i>)	10749
DONADI, FORMISANO: sul rispetto della normativa sull'inquinamento acustico da parte del Comune di Milano (4-09456) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i>)	10734	MALABARBA, TOGNI: sulla salvaguardia dell'idrostruttura albana (Roma) (4-09381) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i>)	10751
		MANFREDI: sulla fruizione delle ferie da parte del personale di un'azienda (4-09560) (risp. LANDOLFI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	10752

MANZIONE: su alcune assunzioni effettuate a Salerno (4-03573) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*) Pag. 10754

SERVELLO ed altri: su una mozione presentata da alcuni sindaci dell'Alto Adige (4-10155) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*) 10757

SPECCHIA: sull'applicazione di un decreto legislativo (4-07062) (risp. LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*) Pag. 10759

TOMASSINI ed altri: sulle terapie biologiche dell'artrite reumatoide (4-01380) (risp. STORACE, *ministro della salute*) 10726

BALBONI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.*

– Premesso:

che nei giorni scorsi sono giunte allo scrivente le vibrante proteste dei residenti del Lido di Spina, del comune di Comacchio (Ferrara), a seguito della denuncia da parte degli ambientalisti, per la paventata decisione che avrebbe assunto l'amministrazione di erigere una struttura ricettiva nell'area verde di una pineta secolare;

che tale decisione ha suscitato le proteste anche di alcuni gruppi consiliari, in particolare del gruppo di Alleanza Nazionale del comune di Comacchio;

che il Lido di Spina vanta una delle undici spiagge più belle d'Italia dal punto di vista naturalistico;

che le tentate rassicurazioni da parte dell'amministrazione, secondo le quali «la ditta proprietaria dell'area cederebbe una parte di terreno a pineta, da adibire a zona verde attrezzata per i cittadini», non hanno convinto i residenti del luogo;

che giova evidenziare che il Lido di Spina è caratterizzato dalla presenza di villette e, pertanto, la eventuale costruzione di edifici verticali adibiti ad appartamenti altererebbe la struttura architettonica e contrasterebbe con i parametri del piano urbanistico della zona,

l'interrogante chiede di sapere se, alla luce delle considerazioni riportate in premessa, non si ritenga di assumere provvedimenti volti a impedire l'attuazione del progetto denunciato, al fine di evitare penalizzazioni per l'intera zona della pineta.

(4-09524)

(13 ottobre 2005)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione concernente la costruzione di una struttura ricettiva in località Lido di Spina, nel comune di Valli di Comacchio (Ferrara), si fa presente che la mancanza di precisi riferimenti geografici relativi alla localizzazione dell'area interessata dalle strutture di prevista realizzazione non consente di verificare se la stessa rientri o meno in zone di protezione ambientale (SIC-ZPS-RANSAR). Per tale motivo si è provveduto a richiedere il 28 dicembre 2005 (prot. DPN/VD/2005/33670) alla Regione Emilia Romagna, se in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva *habitat* e del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003 di recepimento, sia stata presa in considerazione la necessità di avviare un'appropriata valutazione di incidenza atta ad individuare e quantificare i potenziali effetti del progetto in esame nei confronti dei siti di importanza comunitaria «PSIC&ZPSIT4060002»

Valli di Comacchio e «PSC&ZPSIT4060003» Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta Bellocchio. Contestualmente alla richiesta veniva precisato che la procedura deve essere applicata anche a quegli interventi che, pur ricadendo all'esterno del perimetro di un sito di importanza comunitaria, sono passibili di generare perturbazioni le quali, in un contesto ecologico dinamico, possono comportare ripercussioni sugli *habitat* e le specie per i quali il Sito è stato individuato.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(9 febbraio 2006)

BARELLI. – *Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Considerato che:

negli ultimi giorni microsismi si sono registrati ripetutamente nelle zone di Guidonia, Villalba e Tivoli Terme provocando danni a centinaia di abitazioni;

le zone sono interessate dal fenomeno della subsidenza, ovvero l'abbassamento progressivo del terreno, che negli ultimi anni ha raggiunto valori dieci volte superiori alla media;

le cause scatenanti di questi piccoli terremoti che dal 2000 affliggono le zone sopra citate sarebbero, così come riferiscono studi commissionati dalla Regione e dalla Provincia di Roma, e condotti dal Prof. Bono, titolare della cattedra del Dipartimento Scienze della Terra dell'Università La Sapienza, l'impovertimento della falda acquifera, probabilmente dovuta al pompaggio indiscriminato dell'acqua sulfurea al fine di poter estrarre il travertino a profondità che la falda acquifera altrimenti non consentirebbe;

dagli studi sopra citati, migliaia di metri cubi di acqua vengono in sostanza captati ogni giorno per ventiquattro ore al giorno e, sottratti al naturale deflusso sotterraneo, smaltiti, attraverso canalizzazioni artificiali, nel fiume Aniene, allo scopo di tenere asciutto il piano di lavoro posto sotto il livello della falda, provocando il prosciugamento di caverne sotterranee da millenni piene di acqua gassosa la cui pressione rendeva solido il terreno sul quale sorgono Tivoli Terme e Villalba di Guidonia;

l'attività estrattiva basata su livelli odierni di emungimento della falda dei travertini risulterebbe non più compatibile con la tradizionale attività di balneazione termale;

le pregiate risorse idriche della zona contribuiscono ad accrescere il patrimonio archeologico, storico e naturale di Guidonia e Tivoli, dove il precedente consiglio comunale, con delibera, ha istituito «la città termale»;

nelle finalizzazioni presenti nella legge finanziaria del 2003, su iniziativa dell'interrogante sono stati stanziati un milione e cinquecentomila euro per il risanamento ambientale della città di Guidonia;

circa 150 edifici tra abitazioni private, strutture pubbliche e aziende hanno riportato lesioni e addirittura luoghi di culto, come la parrocchia di S. Maria Goretti di Villalba, che ha registrato seri danni,

si chiede di sapere:

quali misure i Ministri interrogati intendano adottare per bloccare l'evolversi e il possibile peggioramento di questa grave situazione idrogeologica, nonché gli strumenti adatti a fronteggiare eventuali emergenze;

quali misure per accertare e sanzionare eventuali responsabilità;

quali misure per ripristinare adeguate condizioni di sicurezza nelle zone interessate e scongiurare nuove situazioni di pericolo;

quali finanziamenti potranno essere stanziati per il recupero e la sistemazione di tutte le strutture danneggiate, considerati gli ingenti danni subiti da numerose abitazioni ed edifici pubblici;

se non si ritenga di valutare l'opportunità di nomina di un Commissario straordinario per l'espletamento di tutte le procedure di risanamento definite indispensabili al fine di fronteggiare tale emergenza.

(4-09502)

(11 ottobre 2005)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione parlamentare indicata in oggetto sono stati posti quesiti concernenti il fenomeno di abbassamento delle falde acquifere determinatosi nel territorio dei comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio a seguito dell'attività di captazione delle acque termali per l'estrazione del travertino.

In merito si riferisce quanto segue.

In un'area compresa tra le località di Villalba di Guidonia e Bagni di Tivoli, nei rispettivi Comuni, il terreno presenta vistosi fenomeni di cedimento, anche di qualche decina di centimetri, che hanno danneggiato diverse abitazioni ed infrastrutture. Si stima (un censimento accurato non è ancora stato fatto) che il numero di abitazioni lesionate sia compreso tra 150 e 200. Il territorio è sotto osservazione da diverso tempo e numerosi studi sono stati commissionati dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni e dell'Autorità di bacino all'Università ed a liberi professionisti.

Tali studi hanno evidenziato che il fenomeno è cagionato da una parte da una naturale subsidenza dovuta al carattere molto comprimibile del terreno, dall'altra dall'abbassamento del livello della falda.

Si tratta comunque di cedimenti lenti, che possono essere tenuti sotto controllo, ma che si protraggono a lungo nel tempo e che possono raggiungere entità ragguardevoli.

Per quanto riguarda il problema della diminuzione di portata delle sorgenti che alimentano le locali Terme di Tivoli, uno studio condotto dall'Università di «Roma Tre» per conto delle Autorità di bacino del Tevere e dei bacini regionali del Lazio ha evidenziato che gli effetti indotti dai locali emungimenti minerari sono rilevanti, ma riguardano soprattutto la falda superficiale e non interessano l'acquifero mineralizzato profondo che alimenta tali sorgenti. Le oscillazioni subite dal livello di tali sorgenti

negli ultimi 10 anni, quindi sarebbero per lo più riconducibili alla variabilità naturale delle precipitazioni, che hanno presentato un notevole decremento tra il 2000 ed il 2003.

Vista la necessaria e parziale ricostruzione del quadro conoscitivo ad oggi disponibile, nonché a seguito del sopralluogo tecnico effettuato dal Dipartimento della protezione civile della Regione Lazio in data 17 novembre 2005, è emerso che la connessione tra i fenomeni di subsidenza ed il pompaggio delle acque non è ovunque ravvisabile come causa principale dei dissesti, e che non sono in tal senso assolutamente da trascurare gli aspetti relativi alle caratteristiche geologiche dei terreni ed a quelli strutturali degli edifici.

L'attività di controllo sugli immobili finalizzata a garantire l'incolumità dei cittadini ricade senz'altro tra i compiti istituzionali delle amministrazioni comunali, che devono ancora dare applicazione alla legge regionale 31/02, prescrivendo la redazione del «Fascicolo del fabbricato» per tutti gli immobili presenti nell'area. Questo consentirebbe di quantificare sia il numero degli edifici danneggiati che il danno subito e di determinare quindi le modalità di intervento.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(9 febbraio 2006)

BASTIANONI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

il giorno 18 gennaio 2006, in una centralissima via di Mosca, ha trovato la morte in un agguato per rapina il cittadino italiano Pierpaolo Antinori, funzionario dell'Unione industriali di Fermo, che si era recato in Russia con una delegazione di imprenditori marchigiani;

nella circostanza l'auto sulla quale viaggiava Antinori sarebbe stata bloccata da due altre auto dalle quali erano scesi due delinquenti che avrebbero assalito l'Antinori per strappargli una borsa contenente un'ingente somma e, di fronte alla sua resistenza, lo avrebbero pugnalato ad una gamba, dileguandosi poi con il bottino;

secondo la Procura federale di Mosca l'italiano sarebbe morto proprio a seguito della ferita e non, come risulta da altre fonti, per colpi di armi da fuoco esplosi dai rapinatori,

si chiede di sapere:

se il Governo, attraverso la nostra Ambasciata, non intenda porre in essere una iniziativa urgente presso le autorità moscovite al fine di accertare le reali circostanze e modalità con cui si è consumato il gravissimo delitto;

quali misure siano state adottate per assicurare i criminali alla giustizia.

(4-10029)

(19 gennaio 2006)

RISPOSTA. – L'Ambasciata d'Italia a Mosca si mantiene in costante contatto con le competenti autorità russe, nello specifico con la Procura centrale di Mosca, fin dal 18 gennaio scorso, giorno in cui è avvenuto l'omicidio del signor Antinori, non mancando di svolgere un'adeguata opera di sensibilizzazione presso le predette Autorità affinché siano al più presto individuati ed assicurati alla giustizia i responsabili della morte del nostro connazionale.

Si è appreso che le indagini, tuttora in corso, tendono a non escludere alcun movente per l'omicidio del signor Antinori, primo fra tutti quello dell'agguato teso con premeditazione. Sino ad ora sono stati ascoltati una ventina di testimoni e si è in attesa dei risultati delle perizie medico-legali effettuate sul luogo del delitto, che saranno disponibili fra qualche settimana. Quando le perizie saranno completate ed esperite tutte le audizioni dei testimoni, sarà possibile avere conferma delle piste seguite dalle autorità investigative e procedere all'adozione di misure specifiche nei confronti di eventuali presunti responsabili.

A testimonianza del clima di cooperazione instauratosi con le autorità russe appare opportuno sottolineare il contatto che è stato stabilito, per il tramite della nostra Ambasciata, tra gli inquirenti russi e l'autorità giudiziaria italiana che sta seguendo il caso. Le competenti autorità locali hanno dato infatti piena disponibilità a ricevere nella capitale russa gli investigatori italiani che si occupano della vicenda.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

ANTONIONE

(16 gennaio 2006)

CARELLA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

l'artrite reumatoide è una malattia cronica fortemente invalidante che provoca gravi ripercussioni sulla qualità della vita dei pazienti che ne sono affetti (in Italia sono circa 350 mila);

questa affezione ha un costo elevato per il paziente che deve provvedere all'acquisto di numerosi farmaci, all'assistenza da parte di altre persone e a servizi e ausili non resi dal Servizio sanitario nazionale, con evidenti ripercussioni sui bilanci familiari;

negli ultimi mesi sono state immesse sul mercato terapie – cosiddette biologiche – in grado di rallentare la progressione di questa patologia e di migliorare in modo significativo la qualità di vita dei pazienti trattati;

in forza del varo del Progetto Antares (vedasi Gazzetta Ufficiale del 4/6/2001) dovrebbe essere possibile usufruire dei farmaci biologici da parte dei pazienti affetti da artrite reumatoide a uno stadio di malattia rientrante nei parametri definiti dal Progetto stesso, presso un certo numero di Centri reumatologici individuati dalle Regioni sulla base del dettato del relativo decreto;

da tempo le Organizzazioni di rappresentanza dei malati evidenziano l'inadeguatezza delle procedure di rimborso di tali farmaci da parte

delle Regioni alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, il che comporta di fatto una limitazione al ricorso agli stessi da parte dei pazienti che potrebbero trarne beneficio;

i farmaci in parola sono classificati in fascia H;

l'Azienda Ospedaliera che somministra il farmaco al paziente in regime di ambulatorio o Day Hospital riceve a pagamento della prestazione effettuata la tariffa corrispondente al codice DRG cui afferisce l'artrite reumatoide;

l'importo corrisposto è del tutto inadeguato alla copertura dei costi dei farmaci;

solo in poche Regioni è attivo il meccanismo di compensazione interaziendale delle prestazioni che consente alle Aziende Ospedaliere di far gravare il costo del trattamento farmacologico, somministrato in ambulatorio, alla ASL di appartenenza del paziente;

le difficoltà finanziarie a carico delle istituzioni di reumatologia che operano nelle strutture del Servizio sanitario nazionale costituiscono una limitazione oggettiva alla possibilità per i pazienti bisognosi di trattamento di accedere alle terapie biologiche, inficiando di fatto l'implementazione del Progetto Antares medesimo,

si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere affinché:

siano attivate procedure di compensazione interaziendale delle prestazioni che consentano ai medici reumatologi di trattare tutti i pazienti con i farmaci biologici che hanno fornito ampia dimostrazione di validità terapeutica al fine di migliorare le condizioni di salute e di vita dei pazienti affetti da artrite reumatoide;

siano adeguati i DRG di reumatologia, allineandoli ai costi di queste terapie, come è stato fatto in passato per altre patologie quali quelle oncologiche e cardiologiche che godono di un riconoscimento finanziario ben superiore e così sufficiente a coprire i costi dei farmaci necessari al loro trattamento.

(4-01471)

(14 febbraio 2002)

TOMASSINI, BAIO DOSSI, BETTONI BRANDANI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

l'artrite reumatoide è una malattia cronica fortemente invalidante che provoca gravi ripercussioni sulla qualità della vita dei pazienti che ne sono affetti (in Italia sono circa 350 mila);

questa affezione ha un costo elevato per il paziente che deve provvedere all'acquisto di numerosi farmaci, all'assistenza da parte di altre persone e a servizi e ausili non resi dal Servizio Sanitario Nazionale, con evidenti ripercussioni sui bilanci familiari;

negli ultimi mesi sono state immesse sul mercato terapie – cosiddette biologiche – in grado di rallentare la progressione di questa patologia e di migliorare in modo significativo la qualità di vita dei pazienti trattati;

in forza del varo del Progetto Antares (si veda la *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 2001) dovrebbe essere possibile usufruire dei farmaci biologici da parte dei pazienti affetti da artrite reumatoide a uno stadio di malattia rientrante nei parametri definiti dal Progetto stesso, presso un certo numero di Centri Reumatologici individuati dalle Regioni sulla base del dettato del relativo decreto;

da tempo le Organizzazioni di rappresentanza dei malati evidenziano l'inadeguatezza delle procedure di rimborso di tali farmaci da parte delle Regioni e alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, il che comporta di fatto una limitazione al ricorso agli stessi da parte dei pazienti che potrebbero trarne beneficio;

specificato inoltre che:

i farmaci in parola sono classificati in fascia H;

l'Azienda Ospedaliera che somministra il farmaco al paziente in regime di ambulatorio o Day Hospital riceve a pagamento della prestazione effettuata la tariffa corrispondente al codice DRG cui afferisce l'artrite reumatoide;

l'importo corrisposto è del tutto inadeguato alla copertura dei costi dei farmaci;

solo in poche Regioni è attivo il meccanismo di compensazione interaziendale delle prestazioni che consente alle Aziende Ospedaliere di far gravare il costo del trattamento farmacologico, somministrato in ambulatorio, alla ASL di appartenenza del paziente;

le difficoltà finanziarie a carico delle istituzioni di reumatologia che operano nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale costituiscono una limitazione oggettiva alla possibilità per i pazienti bisognosi di trattamento di accedere alle terapie biologiche, inficiando di fatto l'implementazione del Progetto Antares medesimo,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro della salute intenda assumere affinché:

la Conferenza Stato-Regioni e le Regioni s'impegnino a consentire l'erogazione del farmaco attraverso le Aziende sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere;

siano attivate le procedure di compensazione interaziendale delle prestazioni che consentano ai medici reumatologi di trattare tutti i pazienti con farmaci biologici che hanno fornito ampia dimostrazione di validità terapeutica al fine di migliorare le condizioni di salute e di vita dei pazienti affetti da artrite reumatoide;

siano adeguati i DRG di reumatologia, come è stato fatto in passato per altre patologie quali quelle oncologiche e cardiologiche che godono di un riconoscimento finanziario ben superiore e così sufficiente a coprire i costi dei farmaci necessari al loro trattamento.

(4-01380)

(6 febbraio 2002)

RISPOSTA. (*) – La vigente disciplina in materia di tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera è il decreto ministeriale 30 giugno 1997, «Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1994».

In considerazione delle innovazioni, soprattutto in termini di tecniche e tecnologie innovative, avvenute nella tipologia delle prestazioni e della necessità di revisionare le tariffe massime indicate nel decreto citato, il Ministero della salute ha adottato alcune iniziative.

Al fine di aggiornare il sistema di classificazione DRG (Diagnosis Related Groups) è stato siglato in Conferenza Stato-Regioni, in data 16 giugno 2005, un accordo per l'aggiornamento alla versione 19^a della classificazione DRG. Ai sensi, inoltre, dell'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005), sono stati avviati i lavori preparatori di revisione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera (ricognizione e analisi dei tariffari regionali, elaborazione di un modello di simulazione, al fine di stimare la remunerazione teorica qualora venissero adottate tariffe diverse rispetto a quelle indicate nel provvedimento menzionato).

Relativamente al modello organizzativo di «compensazione interaziendale», richiesto dagli interroganti, si segnala che non esiste, in tal senso, alcun tipo di impedimento normativo per le Regioni, alle quali spetta la scelta autonoma di adottare e rendere efficace un tale sistema di remunerazione.

Si precisa, inoltre, che i medicinali biologici anti-TNF (Etanercept ed Infliximab) impiegati per il trattamento dell'artrite reumatoide, sono stati ammessi alla rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale, in funzione della diagnosi, del piano terapeutico e della distribuzione diretta da parte dei Centri specialistici di reumatologia, individuati dalle Regioni e dalle province autonome, in collegamento al progetto di ricerca «Antares».

La possibilità di collegare il regime di rimborsabilità dei citati farmaci biologici all'attivazione di una rete di Centri specialistici garantisce ai pazienti una diagnosi differenziale, la definizione di un piano terapeutico e un *follow-up* periodico e programmato nel tempo.

Rientra nell'ambito delle competenze degli enti regionali garantire l'accesso e l'approvvigionamento dei farmaci in questione presso i Centri suddetti ed assicurarne una adeguata e capillare distribuzione, in analogia alla corrispondente responsabilità dell'organizzazione e della funzionalità dei Centri medesimi.

Va, inoltre, segnalato che l'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 16 novembre 2001, n. 405, «Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria», attribuisce la facoltà alle Regioni di provvedere alla stipula

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

di accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, per consentire agli assistiti di rifornirsi direttamente presso le farmacie dei medicinali che richiedono un controllo continuato del paziente.

Il Ministro della salute

STORACE

(15 febbraio 2006)

CORTIANA. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute.* – Rilevato che:

alcuni Consiglieri comunali di Milano, unitamente ai cittadini milanesi, hanno presentato, in occasione di un incontro con l'Arpa e con la Direzione ambiente del comune di Milano, una documentazione comprendente studi relativi alla dannosità per la salute umana delle emissioni chimiche, nello specifico di naftalene, provenienti dalla ditta Fiamma Abrasivi;

la ditta in questione è localizzata in prossimità del condominio di via San Mamete 17 a Milano, dove, dagli anni Ottanta in poi, come certificato all'Arpa, gli abitanti hanno sviluppato patologie tumorali diverse;

la ditta confina inoltre con le scuole dell'infanzia di quartiere;

evidenziato che:

l'Arpa ha finora denunciato la ditta limitatamente per "molestie sul piano olfattivo";

la ditta stessa non ha accolto la proposta di una sua possibile delocalizzazione al di fuori dal tessuto urbano,

si chiede di sapere:

se questa situazione risulti ai Ministri interrogati;

se siano disponibili e resi accessibili dati precisi sulle concentrazioni delle emissioni di naftaline;

se a livello nazionale sia stata recepita la pericolosità di questa sostanza chimica;

se i Ministri interrogati intendano porre in essere iniziative al fine di garantire la salute pubblica.

(4-06042)

(3 febbraio 2004)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione in oggetto si chiede di conoscere, a proposito del consistente inquinamento atmosferico da naftalene dovuto alle attività della ditta Fiamma Abrasivi, sita a Milano, se siano disponibili dati precisi sulle emissioni provenienti dalla ditta stessa e se si intendano avviare iniziative atte a garantire la salute pubblica.

Dalle informazioni ricevute si ritiene che il controllo esercitato dagli organi preposti sulle attività dell'impianto sia soddisfacente. L'attività in questione risulta infatti debitamente autorizzata ai sensi della normativa vigente nonché oggetto di ripetuti controlli da parte delle autorità prepo-

ste, che hanno provveduto ad identificare i malfunzionamenti che potevano essere causa di emissioni anomale, per quanto sempre contenute, di naftaline e a prescrivere le necessarie azioni correttive.

L'ARPA Lombardia ha riferito in merito alle ispezioni condotte, relative ai malfunzionamenti evidenziati, all'entità delle emissioni di naftaline che hanno provocato le molestie segnalate, nonché alle prescrizioni necessarie per evitare in futuro il ripetersi di episodi di molestie.

Il Comune di Milano, sulla base delle risultanze delle ispezioni sopra descritte, ha dichiarato che «l'attività della ditta non comporta allo stato odierno pericoli per la salute, pur causando in alcune circostanze disturbi olfattivi per ragioni tecniche verificate in fase di sopralluogo».

Per quanto attiene le emissioni di naftalina dell'impianto, esse risultano contenute all'interno del limite di 50 mg/Nmc, indicato nell'autorizzazione rilasciata dalla Regione alla ditta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 203/88 e successive modifiche e integrazioni. Nella relazione predisposta dall'ARPA Lombardia sono riportati i dettagli delle misure effettuate sugli effluenti gassosi nel corso di due campagne di misura.

Per quanto riguarda la pericolosità delle sostanze si ritiene che il Ministero della salute sia maggiormente titolato a rispondere. Tuttavia si evidenzia che dalla scheda di sicurezza del naftalene risulta che allo stesso sia associata la frase di rischio che indica che tale sostanza è tossica per ingestione e non per inalazione.

Per quanto riguarda richiesta di conoscere se a livello nazionale sia stata recepita la pericolosità di questa sostanza chimica, si fa presente che la classificazione di pericolo della sostanza chimica naftalene, appartenente alla famiglia degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), è in corso di aggiornamento a seguito dell'adozione della direttiva 2004/73/CE del 29 aprile 2004, 29° adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE relativa alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose.

Il naftalene, l'IPA più semplice dal punto di vista strutturale, può essere presente come inquinante aeordisperso in forma gassosa più che come particolato.

Attualmente la sostanza è classificata con i simboli di pericolo Xn (nocivo) ed N (pericoloso per l'ambiente) nonché con le frasi di rischio R 22 (nocivo per ingestione), R 50 (altamente tossico per gli organismi acquatici) e R 53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).

Dal 31 ottobre 2005, ovvero dall'entrata in vigore della citata direttiva, il naftalene è stato classificato, oltre che con i simboli di pericolo e le frasi di rischio attuali, con la frase di rischio R 40 (possibilità di effetti irreversibili) e la categoria 3 per la cancerogenesi (tale categoria indica che gli effetti osservati in prove *in vitro* non sono stati confermati da risultati ottenuti in prove *in vivo*).

Infine, sulla base di quanto recentemente segnalato dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, il decreto di recepimento della direttiva 2004/73/CE è in corso di approvazione.

Pertanto, la classificazione del naftalene e le correlate misure di gestione del rischio saranno oggetto di adeguamenti in ambito nazionale in tempi ravvicinati.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(9 febbraio 2006)

CORTIANA. – *Ai Ministri dell'interno e per l'innovazione e le tecnologie.* – Premesso che:

la legge di conversione del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche, estende la sperimentazione delle procedure per la rilevazione informatizzata dello scrutinio alle elezioni politiche indette per l'aprile 2006;

la procedura prevista dal suddetto decreto-legge reca alcune modifiche rispetto alle precedenti sperimentazioni attuate per le elezioni europee del 2004 e regionali del 2005;

gli investimenti pubblici previsti dal decreto-legge in oggetto ammontano ad oltre 28 milioni di euro;

l'affidamento a trattativa privata, nel gennaio del 2005, della gestione della sperimentazione dello scrutinio elettronico alla RTI Telecom-EDS-Accenture, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, ha privato la Pubblica Amministrazione di soluzioni alternative e ha reso più difficile la possibilità di estendere la copertura territoriale del progetto;

le direttive, per quanto di rispettiva competenza, del Ministero dell'interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, previste dal decreto-legge al fine di regolare nel dettaglio la sperimentazione, non risultano ancora emanate;

nulla è dato sapere circa i criteri di selezione degli operatori informatici di nomina del Ministro per l'innovazione;

le memorie USB previste per il trasporto dei dati elettorali dal computer presente nel singolo seggio elettorale al PC di plesso (dove per plesso si intende il gruppo di seggi concentrato nello stesso edificio) non risultano regolamentate e non risulta che per tale trasporto sia prevista alcuna protezione;

non è dato un riferimento chiaro ed esplicito al fatto che, nel caso di discordanza tra i risultati della rilevazione informatizzata dello scrutinio e i risultati dell'annotazione sulle tabelle di scrutinio cartacee, il Presi-

dente di seggio debba annullare l'invio della trasmissione informatica delle rilevazioni elettroniche;

non è data alcuna chiara indicazione che, in assenza di anche solo uno dei requisiti previsti nella dotazione del seggio per lo scrutinio elettronico dei voti, esso debba considerarsi come non praticabile e, di conseguenza, il Presidente di seggio ne debba sospendere l'attività,

si chiede di sapere:

come il Governo intenda rispondere alle crescenti preoccupazioni circa l'attendibilità e correttezza delle procedure di rilevazione informatizzata dello scrutinio, così come regolato dal decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1;

con quali criteri verranno selezionate le sezioni elettorali interessate alla sperimentazione;

con quali criteri verranno selezionati gli addetti alla digitazione dei risultati su PC;

con quali procedure verrà garantita un'adeguata protezione per il corretto trasporto dei dati;

se il Governo non ritenga di ampliare il numero dei rappresentanti di lista, per garantire il controllo democratico sulle nuove procedure nelle sezioni destinate alla sperimentazione dello scrutinio elettronico;

come il Consiglio dei ministri intenda coordinare l'attività regolamentare affidata dal decreto stesso ai Ministeri dell'interno ed al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, al fine di offrire un quadro univoco e meno lacunoso di quello attualmente delineato.

(4-10195)

(10 febbraio 2006)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, rivolta in prima istanza al Ministro dell'interno, con cui si pongono una serie di quesiti relativi all'estensione alle elezioni politiche di aprile 2006 della sperimentazione delle procedure per la rilevazione informatizzata del voto, così come previsto dalla legge n. 22 del 2006 di conversione del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1.

In proposito, rilevato che la materia oggetto dell'atto ispettivo in esame rientra nella competenza primaria di questa Amministrazione e stante l'urgenza di dare idoneo riscontro all'interrogante, anche in considerazione della avvenuta scadenza della legislatura, si è provveduto a concordare con il Ministro dell'interno e con il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento che fosse delegata allo scrivente la predisposizione della risposta.

Preliminarmente ed in via generale si intende precisare che non sussiste alcuna ragione di allarme e di preoccupazione per lo scrutinio elettronico dei voti da effettuarsi in occasione delle prossime elezioni del 9 e 10 aprile. Tale nuova sperimentazione si svolgerà in 12.000 sezioni elettorali (il 20% del totale) appartenenti alle Regioni Liguria, Sardegna, Lazio e Puglia ed interesserà circa 10 milioni di elettori; le sezioni sono state

individuare secondo il criterio del bilanciamento territoriale: Nord (Liguria), Centro (Lazio), Sud (Puglia) e Isole (Sardegna). Come esplicitamente previsto dal decreto-legge n. 1 del 2006, continuerà comunque a svolgersi anche lo scrutinio tradizionale, ossia manuale, che in caso di difformità dei dati rilevati prevarrà su quello digitale: siffatta circostanza è quindi già tale da fugare, con ogni immediata evidenza, qualsiasi allarme per presunte negative conseguenze dello scrutinio elettronico.

Come è noto la procedura digitale, oltre a ridurre notevolmente i costi ed i tempi dei diversi adempimenti, dal conteggio dei voti alla compilazione dei relativi verbali sino alla comunicazione dei risultati, ha come obiettivo anche quello di limitare al massimo gli errori manuali che hanno sempre caratterizzato lo spoglio dei voti e determinato ritardi, incertezze e contenziosi.

In merito, poi, alla richiesta dell'interrogante di conoscere i criteri di selezione degli addetti alla digitazione dei risultati, va detto che la presenza nei seggi degli operatori informatici è espressamente prevista dalla legge e la loro individuazione dovrà necessariamente basarsi sulle capacità tecniche possedute; in ogni caso ad essi verranno forniti specifica formazione e adeguato addestramento. Inoltre, al fine di garantire la massima trasparenza nelle operazioni di scrutinio, sarà possibile per tutti i componenti del seggio controllare in qualsiasi momento attraverso un *monitor* la correttezza dell'immissione digitale dei risultati. È evidente che tale circostanza facilita, e non sfavorisce, l'attività di tutti i componenti dei seggi.

Giova, comunque, ricordare gli esiti largamente positivi delle pregresse sperimentazioni dello scrutinio elettronico: un'apposita commissione tecnica, cui hanno partecipato anche rappresentanti dei gruppi di maggioranza e di opposizione, sulla base delle risultanze delle due sperimentazioni effettuate in occasione delle ultime consultazioni elettorali europee e regionali ha confermato la validità, la rapidità ma anche la precisione di queste procedure elettroniche.

Va precisato che, mentre nelle precedenti esperienze si trattava di una semplice sperimentazione, per le elezioni politiche di aprile prossimo si è fatto un ulteriore passo in avanti, attribuendo valore giuridico anche allo scrutinio informatizzato, proprio in virtù del positivo esito delle esperienze sperimentali.

Al fine di dimostrare ulteriormente l'infondatezza delle preoccupazioni espresse nell'interrogazione in esame, si intende ribadire ancora una volta che, come già prima sottolineato, in caso di non corrispondenza tra i risultati ottenuti con il sistema digitale e quelli accertati attraverso il metodo tradizionale prevarrà sempre l'esito della rilevazione manuale, così come previsto dalla legge.

Riguardo alle procedure previste per garantire un'adeguata protezione dei dati si precisa che sono state adottate misure idonee ad assicurare pienamente la sicurezza e l'integrità della raccolta, nonché la memorizzazione, gestione e trasmissione dei dati, attinenti all'esito della consultazione. In tal senso, a titolo esemplificativo, e senza approfondire ulteriormente il tema in questa sede, si ricorda che tutte le operazioni effettuate

nella sezione elettorale sono memorizzate su chiave USB in modalità cifrata. Nella fase di insediamento del seggio le chiavi sono inizializzate dal coordinatore del plesso in modo che ciascuna risulti associata univocamente alla sezione ove verrà utilizzata.

Sono comunque pronto a fornire ulteriori dettagli tecnici ove richiesto. A proposito del rilievo circa le modalità di affidamento della gestione e realizzazione dello scrutinio elettronico, si osserva che il citato decreto-legge n. 1 del 2006 ha espressamente previsto che tale affidamento avvenga in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, stante il brevissimo lasso di tempo disponibile prima della consultazione elettorale; lo svolgimento delle procedure ordinarie sarebbe stato infatti impossibile in tempi tanto ristretti.

La modalità prescelta è quindi quella della trattativa privata; in tal senso, sulla base di procedure trasparenti e nel pieno rispetto delle leggi del mercato, verranno valutate l'economicità e la funzionalità delle offerte.

Infine si segnala che il 30 gennaio 2006, ai sensi del medesimo decreto e per quanto di rispettiva competenza, sono state emanate dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie due direttive; le stesse sono state inviate alle prefetture interessate e per loro tramite agli uffici elettorali dei comuni interessati alla rilevazione informatizzata dei voti.

Le direttive disciplinano in modo puntuale e trasparente l'intero processo di rilevazione informatizzata, fornendo chiare istruzioni a tutti gli operatori.

In conclusione, per le ragioni sopraesposte, non ci sono motivi di preoccupazione derivanti dall'introduzione, ancorché parziale, dello scrutinio elettronico, se non il timore, in generale, verso qualsiasi forma di innovazione che, nel caso concreto, consente di svolgere quegli adempimenti elettorali più velocemente, evitando ogni tipo di errore sia involontario che volontario.

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie

STANCA

(16 febbraio 2006)

DONADI, FORMISANO. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

il problema dell'inquinamento acustico in Italia è stato affrontato a partire dal 1991 con l'uscita del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°/3/1991, «Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno»;

nel 1995 è stata definita la «Legge Quadro sull'inquinamento acustico» (legge 447 del 26/10/1995); nel corso degli anni sono stati emessi numerosi decreti applicativi della stessa, ma non tutti quelli che servirebbero a cancellare i ritardi della sua applicazione;

la legge 447/95 stabilisce come deve essere gestito, da chi e attraverso quali strumenti, l'inquinamento acustico in Italia, prevedendo il passaggio a tre momenti fondamentali:

una fase progettuale – preventiva, facendo classificare acusticamente il territorio o valutare l'impatto delle sorgenti di rumore;

una fase di controllo e verifica, fissando dei limiti da rispettare e delle metodologie da seguire per la loro verifica;

una fase di risanamento acustico, prevedendo l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte dalle infrastrutture dei trasporti;

la stessa legge fissa le competenze dello Stato, delle Regioni e dei singoli Comuni; tra queste vi è l'obbligo applicativo della stessa e l'osservanza reciproca, limitatamente a variazioni derivanti da siti turistici o di interesse culturale che possono delineare differenti limiti di emissioni acustiche;

in particolare in Lombardia, dopo la pubblicazione della legge regionale n. 13 del 10/8/01 e della successiva delibera della Giunta regionale del 12/7/02, era stata resa obbligatoria la classificazione del rumore del territorio comunale da parte di tutti i comuni lombardi entro il 15/7/2003; nei comuni che non si fossero adeguati era prevista una sanzione amministrativa e la nomina di un commissario;

risulta all'interrogante da sollecitazioni di cittadini milanesi che il Comune di Milano non abbia recepito queste direttive e che negli ultimi dieci anni non ha messo in vigore una legge che avrebbe dovuto ridurre il traffico e risanare parzialmente l'inquinamento acustico, sembrerebbe, contravvenendo alla stessa, che il Comune di Milano abbia prolungato l'orario di apertura di diversi locali, incluse discoteche, ubicati nelle zone di tipo 1 o residenziali, trasformando zone della città come i Navigli, Corso Como e Brera in zone di intrattenimento e di spettacolo, provocando un forte impatto acustico a tutti i residenti,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga opportuno verificare, visto che la Regione Lombardia non ha fino ad ora espresso nessun richiamo, se il Comune di Milano si sia attenuto alle disposizioni della legge 447/1995 ed a quale stato di fatto siano arrivati i richiesti controlli sulle misure di insonorizzazione del territorio stesso.

(4-09456)

(4 ottobre 2005)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare denunciante il presunto non rispetto da parte del Comune di Milano delle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di inquinamento acustico, si riferisce quanto segue.

La legge 26 ottobre 1995, n. 447, «Legge quadro sull'inquinamento acustico», stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico. In essa in particolare sono individuate le competenze di Stato, Regioni, Pro-

vince e Comuni per la corretta applicazione sul territorio delle disposizioni generali ivi contenute.

Compito dei Comuni è quello, in primo luogo, di provvedere alla suddivisione del proprio territorio in zone acusticamente omogenee, in base ai criteri dettati dalle Regioni, coordinando tale strumento di pianificazione con quelli urbanistici già esistenti e adottando, laddove necessario, specifici regolamenti di attuazione delle disposizioni nazionali o regionali in materia.

I Comuni hanno, inoltre, il compito di verificare il rispetto della normativa suddetta all'atto del rilascio delle concessioni o autorizzazioni all'esercizio di attività ricreative, sportive, commerciali e produttive, notoriamente ritenute «rumorose». Possono, infine, concedere autorizzazioni anche in deroga ad attività temporanee o a carattere mobile, nel rispetto delle indicazioni fornite in tal senso dalle Regioni.

Nell'ambito della disciplina statale è, pertanto, concessa alle Regioni e ai Comuni una ampia autonomia, evidenziata dalla possibilità di definire criteri, talvolta differenti da Regione a Regione, miranti tuttavia al medesimo obiettivo che è quello di salvaguardare la popolazione dall'esposizione al rumore.

A tal proposito, avendo le Regioni ed in particolare la Regione Lombardia, recepito con propria legge le disposizioni statali contenute nella 447/95, con l'individuazione di tempi e modalità specifiche per l'attuazione da parte dei Comuni dei piani di zonizzazione acustica ed avendo, come nel caso specifico, individuato anche la possibilità del ricorso a sanzioni amministrative ed al commissariamento in caso di inerzia dei Comuni, appare che si sia in presenza di una disattenzione di una legge regionale, non di competenza di questo Dicastero.

È tuttavia evidente che, pur non avendo una competenza diretta in tal senso, questa Amministrazione ha comunque il compito di verificare lo stato di attuazione sul territorio delle disposizioni generali emanate, al fine della tutela della salute della popolazione esposta.

A questo proposito, numerosi sono stati i solleciti in varie sedi rivolti alle Amministrazioni regionali competenti, al fine di dare una più completa attuazione sul proprio territorio della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

Inoltre, nei casi specifici, pervenuti, di segnalazioni di eventuale inquinamento acustico interessante il territorio comunale di Milano, si è intervenuti, come di prassi in tali circostanze, sollecitando controlli da parte degli organi preposti.

Sarà compito di questa Amministrazione seguire con particolare attenzione le situazioni segnalate dagli interroganti.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(9 febbraio 2006)

DONATI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle attività produttive.* – Premesso che:

la ditta Edipower SpA ha presentato al Ministero delle attività produttive, in data 22 dicembre 2003, istanza di autorizzazione unica, previa esecuzione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per gli interventi di potenziamento della centrale termoelettrica di Sermide (Mantova), con mantenimento in esercizio delle sezioni 1 e 2 a vapore alimentate ad olio combustibile, nei Comuni di Sermide e di Carbonara Po e, in data 29 dicembre 2003, è stato pubblicato lo Studio d'Impatto Ambientale (SIA), da parte della Società Edipower Spa, relativo a tale intervento;

il primo progetto, autorizzato con decreto n. 112/2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e su cui non è stata effettuata la VIA perché palesemente migliorativo, prevedeva 3 gruppi da 250 MW per un totale di 750 MW a Ciclo Combinato Turbo Gas (CCTG) e la demolizione delle quattro vecchie sezioni a vapore funzionanti a Olio Combustibile Denso (OCD) e gas naturale; successivamente rivisitato, si è giunti alla configurazione attuale, autorizzata ed in fase finale di collaudo, composta da un CCTG da 760 MW in sostituzione di 2 sezioni OCD e un CCTG da 380 MW nuovo (esterno al *lay-out* della vecchia centrale) per un totale complessivo di 1.240 MWe, ed il mantenimento provvisorio di due sezioni ad OCD in attesa di smantellamento, una volta entrati in funzione i Cicli Combinati;

nel già citato SIA del dicembre 2003 è stato proposto il recupero delle due sezioni a Olio Combustibile Denso (OCD) come parte integrante della futura centrale con una potenza complessiva installata di 1.838,4 MW;

preso atto che:

il Comune di Sermide, con delibera di Consiglio comunale del 28 gennaio 2004, ha espresso parere negativo rispetto alle centrali ad olio combustibile;

la Provincia di Mantova ha espresso, con delibera di Giunta n. 17 del 26 gennaio 2004, approvata a voti unanimi, la propria contrarietà alla realizzazione del progetto di ampliamento della centrale di Sermide con mantenimento in esercizio delle sezioni 1 e 2 alimentate ad olio combustibile;

il Consorzio dei sindaci dell'area Ostigliese-Destra Secchia ha espresso in un documento, inviato ai Ministeri dell'ambiente e per i beni e le attività culturali e alla Regione Lombardia, la propria contrarietà al progetto di potenziamento della centrale termoelettrica di Sermide e Carbonara;

considerato, inoltre, che:

il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio, con nota prot. n. DSA/2005/006579 dell'11 aprile 2005, ha richiesto alcune integrazioni migliorative e mitigative alla Società Edipower;

le integrazioni al Progetto effettuate dalla società Edipower, richieste dalla Commissione VIA del Ministero sono state ripubblicate in procedura di VIA nel mese di giugno 2005;

la documentazione complessivamente prodotta e trasmessa dalla Società Edipower (dal SIA alle integrazioni trasmesse con note del 21 settembre 2004 e del 23 febbraio 2005, dallo studio inviato il 16 maggio 2005 agli ulteriori approfondimenti inviati a seguito della sopra citata richiesta ministeriale a giugno 2005) presenta numerose incongruenze e criticità;

la Provincia di Mantova, con deliberazione di Giunta n. 158 del 16 giugno 2005, ha provveduto a nominare una Commissione Tecnico-Scientifica al fine di procedere ad una valutazione complessiva ed accurata della documentazione ad oggi fornita dalla Edipower SpA e, dalle osservazioni elaborate dalla Commissione congiuntamente all'Ufficio Rifiuti e Inquinamento dell'Ente Locale, risulta, tra l'altro, che:

è necessario osservare che l'impianto proposto ha un rendimento elettrico netto del 38,5%, pertanto molto basso se comparato ai moderni impianti alimentati ad olio combustibile e, guardando al parco termoelettrico italiano, si osserva infatti che il suo rendimento elettrico medio è passato dal 36% circa del 1970 al 38% del 2003 ed è quindi comparabile a quello dell'impianto in questione; pertanto, ne consegue che la realizzazione di questo impianto non fornirebbe alcun contributo alla modernizzazione del parco termoelettrico italiano, e quindi non comporterebbe il miglioramento ambientale complessivo dovuto alla produzione di quantità di energia maggiori a parità di combustibile utilizzato;

relativamente agli aspetti legati all'inquinamento del sito in cui l'impianto sarà installato, tutti i dati citati sottolineano infatti la ben nota criticità della qualità dell'aria nella Pianura Padana, particolarmente per quanto riguarda la concentrazione del particolato atmosferico e degli altri inquinanti: alla luce di tali criticità, quindi, la realizzazione del progetto presentato produrrebbe un incremento delle emissioni delle specie acide e del materiale particellare, con particolare riferimento ai metalli ed ai composti organici non metanici, determinando effetti negativi sulla qualità dell'aria nell'area vasta attraverso incrementi delle concentrazioni del particolato secondario e dell'ozono (a tale riguardo è doveroso precisare che gli elettrofiltri, anche se dotati di tecnologia adeguata, mostrano una minor capacità di abbattimento proprio per il particolato di diametro aerodinamico inferiore ai 2 μ m);

relativamente alle emissioni atmosferiche bisogna rilevare che le proposte di mitigazione avanzate dal proponente appaiono molto vaghe, spesso inverosimili e dall'efficacia scarsamente verificabile, con la conseguenza che le simulazioni costruite su di esse risultano scarsamente affidabili ai fini decisionali;

tra le misure di mitigazione, la limitazione delle ore di esercizio dei GV e dei CC, oltre a non fornire garanzie in termini di efficienza, mette in discussione la logica stessa dell'intero progetto: risulta infatti difficile comprendere come, per seguire gli andamenti delle punte di richiesta del mercato elettrico, sia preferibile usare gruppi vapore alimentati ad olio combustibile invece che turbogas. In conclusione, la realizzazione dell'impianto proposto, soggetto ai vincoli gestionali previsti nel SIA, pur produ-

cendo impatti non trascurabili sull'ambiente circostante, fornirebbe un contributo modesto alla produzione di energia elettrica non rispondendo agli obiettivi posti dai suoi stessi proponenti, e dovrebbe pertanto essere dichiarato incompatibile con l'ambiente;

preso atto che, sulla base di tali osservazioni e considerato il permanere di gravi criticità nella documentazione trasmessa dalla società Edipower S.p.A., la Provincia di Mantova, con una nuova delibera del 25 luglio 2005, n. 198, ha nuovamente espresso la propria contrarietà alla realizzazione del progetto di ampliamento della CTE di Sermide;

tenuto, altresì, conto che:

con l'utilizzo delle sezioni 1 e 2 alimentate ad olio combustibile aumentano, rispetto alla situazione autorizzata, i consumi di acqua prelevata dal fiume Po per uso industriale e per il raffreddamento dei condensatori, i quantitativi di acque di raffreddamento scaricate, con relativo inquinamento termico, i quantitativi di acque reflue, che passerebbero da 1.000 mc/g a 3.500 mc/g;

nel SIA mancano considerazioni specifiche sugli effetti dell'aumento di temperatura del fiume Po e sull'aumento del quantitativo di acqua prelevata, nonché sulle misure di contenimento da adottare ed i lavori da eseguire al fine di limitare le conseguenze di sversamenti o sporcamenti accidentali di olio combustibile;

secondo le previsioni contenute negli studi di progetto, relativamente ai rifiuti solidi, si evince che, con il progetto di *repowering* di Sermide, si passerebbe dalle 646 tonnellate/anno attuali alle 1.850 tonnellate/anno, e ciò comporterebbe ingenti ripercussioni sul traffico derivante dai mezzi destinati allo smaltimento e soprattutto un aumento dei rischi derivanti da incidenti, sversamenti, dispersione, inquinamento;

è opportuno segnalare, per individuare nel dettaglio le ricadute e gli effetti che tale potenziamento avrà nel territorio interessato, che l'area del destra Secchia è caratterizzata da una produzione agricola di nicchia che ha trovato nella tipicizzazione di qualità la sua naturale evoluzione; a questo territorio sono riconducibili produzioni tipiche di grande pregio ed economicamente molto remunerative e ogni variazione di questi parametri si ripercuoterebbe, pertanto, direttamente sui prodotti: nuove immissioni nell'aria potrebbero comportare un peggioramento della qualità ed una cattiva pubblicità dei prodotti, richiedendo, in ogni caso, maggiori sforzi tecnici ed economici per mantenere uno *standard* di qualità ormai consolidato sul mercato e presso i consumatori;

nella Valutazione di incidenza (redatta in applicazione della direttiva n. 92/43/CEE e del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357) appaiono poco documentate e non convincenti le conclusioni, che escludono qualsiasi impatto con i fragili ecosistemi delle zone «Isola Boscone», «Isola Boschina», «Paludi di Ostiglia»,

considerato altresì che:

la Provincia di Mantova ospita, contabilizzando solo gli impianti di taglia superiore ai 300 MWe, impianti già autorizzati di produzione di energia per un totale di circa 4000 MWe (Sermide, Ostiglia e Mantova)

e che il carico ambientale derivante da tali impianti appare già consistente in termini di qualità dell'aria e dell'ambiente e in termini delle possibili ricadute negative sulla salute dei cittadini;

il territorio della provincia di Mantova, infatti, con oltre 100 kg di ossidi di zolfo prodotti all'anno per abitante, ha un'emissione *pro capite* pari a dodici volte quella della Regione Lombardia. I valori si attestano intorno a tre volte per le emissioni *pro capite* di anidride carbonica e ossidi di azoto, e due volte e mezzo per le emissioni di polveri sottili e di composti organici volatili;

le rilevazioni sulla qualità dell'aria confermano che le concentrazioni di PM10, misurate nelle stazioni di Castelnovo Bariano e Melara nell'anno 2002, superano rispettivamente 112 e 114 volte il limite di 50%g/m³ sulla media giornaliera, contro le 35 volte consentite dal decreto ministeriale 60/2002, e, pertanto, si rileva una condizione di inquinamento diffusa e sostanzialmente critica per le polveri sottili,

si chiede di sapere:

se non si ritengano incompatibili con il Programma Energetico Regionale della Lombardia ulteriori insediamenti e ripotenziamenti oltre a quelli già autorizzati nell'area del Mantovano;

se non sia incompatibile con i limiti di legge esistenti il quadro emissivo delle previste centrali di Sermide, ed in particolare il mantenimento in esercizio delle due sezioni ad olio combustibile;

se non si ritenga opportuna e obbligatoria, rispetto ai precedenti accordi, l'immediata chiusura e dismissione dei gruppi convenzionali alimentati ad olio combustibile di Sermide, come previsto dal decreto ministeriale n. 112 del 2000;

se il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio ritenga di dover tenere in considerazione i pronunciamenti della Provincia di Mantova, rispetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, che sulla proposta di ampliamento ha espresso formali pareri contrari;

se non si ritenga doveroso, alla luce della problematiche fin qui illustrate, considerare «nuovi» questi impianti e assoggettarli alla delibera di Giunta Regionale n. 7/17989 del 28 giugno 2004, che prevede, relativamente agli ossidi di azoto, per le zone di risanamento, un limite non rispettato dalla proposta progettuale in parola;

se comunque i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno esprimere un parere negativo sul progetto di potenziamento ad olio combustibile della centrale di Sermide.

(4-09245)

(2 agosto 2005)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto relativa al potenziamento della Centrale termoelettrica di Sermide sita nei comuni di Sermide e Carbonara Po (Mantova) (Edipower) si rappresenta che il detto intervento è assoggettato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 349/86, alla procedura di valutazione di impatto ambientale e che la stessa è, allo stato,

ancora in corso. In particolare si evidenzia che non risulta conclusa l'istruttoria tecnica da parte della Commissione VIA.

Ciò premesso si precisa che, al fine di adeguare alle nuove tecnologie disponibili un vecchio progetto di risanamento ambientale risalente al 1991, la società Enel ha trasmesso a questo Ministero, in data 29.07.1998, un progetto di adeguamento ambientale con trasformazione in ciclo combinato di tre sezioni esistenti della centrale di Sermide, al fine della verifica di esclusione dalla procedura di VIA ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988.

Da tale verifica è risultata la non sostanzialità delle modifiche proposte ed un generale miglioramento delle condizioni ambientali e pertanto non è stata ritenuta necessaria l'applicazione della procedura di VIA. Tali conclusioni sono state formalizzate con provvedimento n. 1880/VIA/AO.13.B dell'1.3.1999.

Successivamente la Società Edipower, subentrata all'ENEL, ha ritenuto di proporre una ulteriore modifica del progetto, comportante anche un suo potenziamento fino a 1780 MWe, consistente essenzialmente nel mantenimento in esercizio delle esistenti sezioni a vapore 1 e 2 da 300MWe, ciascuna alimentata a gas naturale ed olio combustibile, accanto ai tre impianti a ciclo combinato già autorizzati ed in avanzata fase di realizzazione. A tale fine la società Edipower in data 22.12.2003 ha presentato richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale secondo la procedura di cui alla legge 9.4.2002, n. 55.

Ai fini della conclusione del procedimento di VIA ed in particolare i pareri da acquisire ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86, in data 8 febbraio 2005 è pervenuto il parere negativo di compatibilità ambientale del Ministero per i beni e le attività culturali, non è invece ancora stato acquisito il parere della Regione Lombardia. Inoltre, come premesso, la Commissione VIA del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio non ha ancora concluso la propria istruttoria tecnica per l'espressione del proprio espresso parere di competenza.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(9 febbraio 2006)

DONATI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle attività produttive.* – Premesso che:

la Centrale termoelettrica di Ostiglia, ubicata in provincia di Mantova, è composta da quattro sezioni termoelettriche monoblocco ognuna della potenza di 330 MW per un totale di 1.320 MW;

con decreto n. 114/2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stata autorizzata la trasformazione con alimentazione a turbogas di tre sezioni;

l'ambientalizzazione della centrale di Ostiglia, autorizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il già citato decreto 114/2000, fu esclusa dalla Valutazione di Impatto Ambientale, in base alla considerazione che gli interventi complessivi avrebbero comunque comportato un miglioramento della qualità ambientale, e ciò comportò la mancanza di un'adeguata e puntuale informazione ai cittadini attraverso lo svolgimento dell'inchiesta pubblica prevista dal punto 7 dell'allegato IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988;

successivamente, la sezione 4 dello stesso impianto è stata autorizzata all'esercizio ad olio combustibile, sino all'anno 2008, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 9/2002 e con parere favorevole della Regione Lombardia (delibera di Giunta Regionale n. VII/9974 del 26-7-2002), con conseguente incertezza sugli scenari possibili;

la sezione 4 è stata oggetto di una proposta di ulteriore trasformazione a ciclo combinato: la Endesa Italia SpA ha presentato, infatti, al Ministero delle attività produttive, in data 14 gennaio 2004, istanza di autorizzazione unica, previa esecuzione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per gli interventi di potenziamento della centrale di Ostiglia con la trasformazione a ciclo combinato della sezione 4 in un modulo a due turbogas della potenza lorda di 384,5 MWe ciascuno;

dal punto di vista formale, lo Studio di Impatto Ambientale prodotto dalla Società Endesa non rispetta la prescrizione 1 («Aspetti progettuali e gestionali»), punto 1c, del parere del Ministero dell'ambiente, relativo alla «Verifica di applicabilità della procedura di valutazione dell'impatto ambientale per il progetto di adeguamento ambientale con trasformazione in ciclo combinato della centrale termoelettrica ENEL di Ostiglia» (nota prot. n. 1827/VIA/A.O. 13B del 25/2/99), che prevede: «Qualora, durante la fase di cantiere o a completamento della trasformazione della centrale in ciclo combinato, venga presentato il progetto di trasformazione in ciclo combinato della sezione 4, tramite l'accoppiamento della turbina a vapore residua con un nuovo vassoio turbogas-GVR-camino, il relativo iter autorizzativo dovrà includere la procedura di VIA riferita all'intero complesso della centrale così modificata»;

considerato che:

il Consorzio dei comuni del Destra Secchia, che include anche il comune di Ostiglia, unitamente ai Sindacati, hanno espresso formale parere «non favorevole» nell'Assemblea Consorziale n. 4 del 16 febbraio 2004, sulla pronuncia di compatibilità ambientale ed autorizzazione integrata ambientale «Trasformazione in ciclo combinato della sezione 4 della centrale di Ostiglia (Mantova) presentata da Endesa SpA in data 18-1-2004»;

la Provincia di Mantova, con delibera di Giunta n. 28 del 13 febbraio 2004 approvata a voti unanimi, ha espresso la propria contrarietà alla realizzazione del progetto di ampliamento della centrale termoelettrica di Ostiglia con la trasformazione a ciclo combinato della sezione 4 in un modulo a due turbogas della potenza lorda di 384,5 MWe ciascuno;

il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio, con nota prot. n. DSA/2005/08808 del 6 aprile 2005, ha inoltre richiesto alcune integrazioni migliorative e mitigative alla Società Endesa;

la documentazione complessivamente prodotta e trasmessa dalla Società Endesa, anche a seguito della sopra richiamata richiesta ministeriale, presenta numerose incongruenze e criticità: mancano, ad esempio, informazioni relative alle maggiori emissioni dovute alle fasi di accensione e spegnimento dei gruppi in ciclo combinato, sia in termini di concentrazioni al camino che in termini di flusso di massa; mancano inoltre valutazioni relative al calcolo di ricaduta delle emissioni durante le fasi di accensione e spegnimento in condizioni meteorologiche sfavorevoli. Tali valutazioni sono particolarmente importanti a causa:

1) del probabile funzionamento discontinuo dei gruppi in ciclo combinato in conseguenza delle probabili oscillazioni della richiesta di energia con punte diurne e minime notturne dopo l'entrata in funzione del mercato elettrico;

2) in considerazione della criticità della qualità dell'aria in provincia di Mantova, con particolare riguardo alle concentrazioni di ossidi di azoto;

la Provincia di Mantova, con deliberazione di Giunta n. 158 del 16 giugno 2005, ha provveduto a nominare una Commissione Tecnico-Scientifica al fine di procedere ad una valutazione complessiva ed accurata della documentazione ad oggi prodotta dalla Ditta Endesa e, dalle osservazioni prodotte dalla Commissione della Provincia di Mantova, emerge che:

dal punto di vista della qualità dell'aria, le emissioni generate dalla centrale di Ostiglia interessano sia aree in cui si sono verificati superamenti dei limiti normativi per gli ossidi di azoto o per il PM10, sia aree che fanno parte della zona di risanamento di tipo «A», prevista dalla zonizzazione della Regione Lombardia. In tali aree, inoltre, la concentrazione di ossidi di azoto al camino prevista dalla normativa regionale per i nuovi impianti è pari a 30 mg/Nm³, mentre le emissioni garantite dalla centrale sia per i gruppi proposti che per quelli esistenti sono pari a 50 mg/Nm³;

per tali aree la Regione deve predisporre e attuare azioni di risanamento finalizzate alla riduzione del carico emissivo e al miglioramento della qualità dell'aria: l'aumento di emissioni di ossidi di azoto (precursori della formazione di particolato fine) imputabile al proposto potenziamento della centrale con due nuovi gruppi in ciclo combinato non può essere considerato accettabile;

il carico ambientale conseguente all'eventuale realizzazione dei nuovi gruppi in ciclo combinato risulta ancor meno giustificabile ove si consideri che, a causa della presenza di un numero significativo di centrali elettriche (di cui alcune di recentissima costruzione), la Provincia di Mantova si caratterizza già come una fortissima esportatrice di energia e, pertanto, la popolazione residente nell'area si troverebbe a sostenere un costo ambientale non imputabile ad una condizione di emergenza energetica, ma

ad un interesse imprenditoriale che potrebbe comunque trovare soddisfacimento con una migliore e diversa localizzazione dell'impianto proposto;

i recenti eventi di bassissima portata del fiume Po dovrebbero inoltre condurre ad un ripensamento (possibile proprio grazie alla tecnologia del ciclo combinato) dell'utilizzo dell'acqua del fiume come veicolo di raffreddamento per le centrali termoelettriche. In considerazione degli eventi di magra degli ultimi anni, appare più ragionevole ipotizzare sistemi di raffreddamento con torri ibride od a secco tali da minimizzare il prelievo di acqua di raffreddamento e da garantire la produzione di energia elettrica indipendentemente dalle condizioni di portata del fiume;

tenuto conto che, sulla base di tali osservazioni della Commissione Tecnico-Scientifica, la Provincia di Mantova, con deliberazione di Giunta del 25 luglio 2005, n. 199, ha ribadito la propria contrarietà alla realizzazione del progetto di ampliamento della centrale di Ostiglia con la trasformazione a ciclo combinato della sezione 4 in un modulo a due turbogas della potenza lorda di 384,5 MWe ciascuno;

considerato altresì che:

la Provincia di Mantova ospita, contabilizzando solo gli impianti di taglia superiore ai 300 MWe, impianti già autorizzati di produzione di energia per un totale di circa 4000 MWe (Sermide, Ostiglia e Mantova) e che il carico ambientale derivante da tali impianti appare già consistente in termini di qualità dell'aria e dell'ambiente e in termini delle possibili ricadute negative sulla salute dei cittadini;

il territorio della provincia di Mantova, infatti, con oltre 100 kg di ossidi di zolfo prodotti all'anno per abitante, ha un'emissione *pro capite* pari a dodici volte quella della Regione Lombardia. I valori si attestano intorno a tre volte per le emissioni *pro capite* di anidride carbonica e ossidi di azoto, e due volte e mezzo per le emissioni di polveri sottili e di composti organici volatili;

le rilevazioni sulla qualità dell'aria confermano che le concentrazioni di PM10, misurate nelle stazioni di Castelnovo Bariano e Melara nell'anno 2002, superano rispettivamente 112 e 114 volte il limite di 50 ug/m³ sulla media giornaliera, contro le 35 volte consentite dal decreto ministeriale 60/200,2 e, pertanto, si rileva una condizione di inquinamento diffusa e sostanzialmente critica per le polveri sottili,

si chiede di sapere:

se non si ritengano incompatibili con il Programma Energetico Regionale (PER) Lombardia ulteriori insediamenti e ripotenziamenti oltre a quelli già autorizzati nell'area del Mantovano;

se non sia incompatibile con i limiti di legge esistenti il quadro emissivo derivante dall'ampliamento della centrale di Ostiglia;

se il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio ritenga di dover tenere in considerazione i pronunciamenti della Provincia di Mantova, rispetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, che sulla proposta di ampliamento ha espresso formali pareri contrari;

se si ritenga corretto che, a fronte della prevista completa conversione a ciclo combinato della centrale di Ostiglia, venga definitivamente

disattivata la sezione 4 a olio combustibile e, conseguentemente, interamente e definitivamente smantellato il parco di deposito combustibili della stessa centrale;

se comunque i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno esprimere un parere negativo sul progetto di ripotenziamento della centrale termica di Ostiglia.

(4-09247)

(2 agosto 2005)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto relativa al potenziamento della Centrale sita nel comune di Ostiglia (Mantova) (Endesa Italia S.p.A.) si rappresenta che il detto intervento è assoggettato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 349/86, alla procedura di valutazione di impatto ambientale e che la stessa è, allo stato, ancora in corso. In particolare si evidenzia che non risulta conclusa l'istruttoria tecnica da parte della Commissione VIA.

Ciò premesso si precisa che, al fine di adeguare alle nuove tecnologie disponibili un vecchio progetto di risanamento ambientale e risalente al 1991, la società Enel ha trasmesso a questo Ministero un progetto di adeguamento ambientale con trasformazione in ciclo combinato di tre sezioni esistenti della centrale di Ostiglia, al fine della esclusione dalla procedura di VIA ai sensi dell'art. 6 comma 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988.

Il progetto prevedeva che la esistente centrale costituita da quattro sezioni per complessivi 1320 MWe, funzionanti ad olio combustibile e gas, fosse trasformata in ciclo combinato con tre sezioni turbo gas per un totale di 1271 MWe.

Da tale verifica è risultata la non sostanzialità delle modifiche proposte ed un generale miglioramento delle condizioni ambientali e, pertanto, non è stata ritenuta necessaria l'applicazione della procedura di VIA. Tali conclusioni sono state formalizzate con provvedimento n. 1827/VIA/A0.13.B del 25.02.1999.

Successivamente la società, subentrata all'ENEL, ha ritenuto di proporre una ulteriore modifica del detto impianto, comportante anche un suo ripotenziamento fino a 1920 MWe, consistente essenzialmente nella trasformazione in ciclo combinato della sezione n. 4.

Per tale potenziamento in data 18.01.2004 la Società Endesa Italia ha presentato, secondo la procedura di cui alla legge 9.4.2002, n. 55, istanza di pronuncia di compatibilità ambientale.

Ai fini della conclusione del procedimento di VIA, ed in particolare i pareri da acquisire ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86, in data 8 febbraio 2005 è pervenuto il parere negativo di compatibilità ambientale del Ministero per i beni e le attività culturali, non è invece ancora stato acquisito il parere della Regione Lombardia. Inoltre, come premesso, la Commissione VIA del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio

non ha ancora concluso la propria istruttoria tecnica per l'espressione del proprio parere di competenza.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(9 febbraio 2006)

GUERZONI. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che gli accordi del 10 giugno 2005 sull'import del tessile abbigliamento, disattesi dalla Cina, sono stati successivamente rinnegati anche dal commissario europeo Mandelson il successivo 3 settembre, consentendo così a milioni di capi cinesi – bloccati alle dogane poiché eccedenti rispetto a quanto concordato – di invadere il mercato italiano e quelli europei con gravi conseguenze per le imprese italiane del comparto oltre che dell'occupazione. E non vi è dubbio che quanto avvenuto abbia rivelato – come è stato rilevato da molte parti – una sensibilità verso gli interessi della grande distribuzione commerciale a danno di migliaia di piccole e medie imprese e di imprese artigiane oltre che dell'occupazione, realtà preoccupante che si verifica anche a Carpi (Modena), dove ogni anno decine di imprese cessano l'attività e si perdono centinaia di posti di lavoro,

si chiede di sapere, al fine di chiarire se vi siano responsabilità anche del Governo italiano nelle conseguenze dannose dell'accordo con la Cina sottoscritto dal commissario Mandelson:

se il Ministro in indirizzo ritenga fondate le accuse di «arrendevolezza» alle richieste dei negozianti cinesi rivolte pubblicamente anche da un Sottosegretario in carica del Governo italiano al commissario europeo Mandelson;

quali siano state le posizioni sostenute dal rappresentante del Governo italiano nella riunione svoltasi a Bruxelles, nel corso della quale si è deciso il mandato sulla base del quale il commissario Mandelson ha negoziato, nel settembre scorso, con la delegazione cinese;

quali direttive siano state impartite al rappresentante italiano in vista della riunione che ha preceduto il negoziato di settembre con la Cina da parte del Ministro delle attività produttive e se esse fossero compatibili con l'accordo poi sottoscritto dal commissario Mandelson che notoriamente smentisce quello precedente.

(4-09407)

(22 settembre 2005)

RISPOSTA. – La «questione Cina» è sempre stata una delle priorità individuate dal Governo a tutela delle imprese italiane, del reparto tessile in particolare. Il riconoscimento dell'importanza di questo essenziale settore nell'economia italiana ha portato più volte alla individuazione di idonee modalità di intervento, proprio per consentire la difesa della nostra tradizionale competitività sui mercati internazionali.

Dopo il dilagante fenomeno delle massicce importazioni di prodotti provenienti dalla Cina (con un aumento sia sul volume quantitativo rispetto all'anno precedente, sia soprattutto sui massimali indicativi stabiliti nelle Linee Guida relative alla clausola speciale di salvaguardia tessile, approvate dalla Commissione nel mese di aprile 2005), lo scorso 10 giugno si è arrivati alla firma di un *memorandum* d'intesa tra la Commissione europea ed il Ministero del commercio cinese (Accordo di Shanghai). Tale *memorandum* introduce limiti quantitativi per dieci categorie di prodotti tessili e scaturisce dal sistema di sorveglianza preventiva e di monitoraggio doganale messo in atto dalla Comunità dopo varie sollecitazioni da parte italiana.

L'Italia, tramite i suoi rappresentanti nelle competenti sedi comunitarie ed internazionali, ha sempre difeso strenuamente gli interessi dell'industria italiana, sia a livello politico che a livello tecnico.

Va comunque segnalato che vi sono stati diversi problemi di gestione e di difficoltà nell'attuazione del *memorandum* d'intesa con i cinesi a causa del tempo necessario perché entrasse in vigore il regolamento comunitario susseguente all'accordo di Shanghai; tali problemi hanno determinato un superamento dei limiti quantitativi previsti dall'accordo stesso, ed è stato quindi necessario, dopo un lungo braccio di ferro tra alcuni stati membri - tra cui naturalmente l'Italia - l'intervento della Commissione europea, che è stata obbligata ad intervenire per cercare un'intesa con i cinesi con un apposito regolamento (pubblicato il 13 settembre scorso), per sbloccare le merci ferme nelle dogane. Tale regolamento ha modificato i limiti quantitativi stabiliti dall'accordo di Shanghai, stabilendo la ripartizione dei quantitativi in eccesso tra la Comunità e la Repubblica popolare cinese.

Si può affermare che il raggiungimento di tale risultato sia attribuibile al ruolo determinante svolto a Bruxelles dalla delegazione italiana, che ha sempre ribadito la sua volontà di arrivare ad un accordo, pur trovandosi, insieme ad altri stati membri (Spagna, Grecia, Portogallo, Lituania e Polonia), in minoranza rispetto agli altri stati della Comunità.

Il *memorandum* d'intesa con la Cina resterà in vigore fino al 31 dicembre 2007 e occorrerà sfruttare tale periodo per una strategia globale sul futuro del settore tessile, proprio per rilanciare la competitività di questo settore, che è sempre stato uno dei pilastri dell'economia italiana.

Il Vice Ministro delle attività produttive

URSO

(14 febbraio 2006)

MALABARBA. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

la legge 308/81, che prevede risarcimenti e in particolare la speciale elargizione per il personale di leva e di carriera, è stata promulgata oltre 24 anni fa, e quindi non dovrebbe presentare problemi di interpretazione;

vari militari che hanno operato come volontari si sono ammalati, subendo gravi danni alla salute (ad esempio perdita della capacità generativa) e altri militari sono morti; i militari che hanno subito eventi dannosi e i loro familiari non hanno ricevuto la speciale elargizione prevista dalla suddetta legge;

il parere reso in data 12.1.2000 dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati, in relazione agli atti camera nn. 3321 e 3790, «Norme in favore dei militari infortunati o caduti durante il servizio», ha auspicato l'estensione della speciale elargizione al personale volontario;

il decreto ministeriale 2.4.2004 specifica le attribuzioni di competenza in materia di risarcimenti ai dirigenti della Direzione generale e il direttore generale, dott. Cesare Gaetano Corsini, in relazione ad una richiesta di chiarimento rivoltagli dalla Associazione Ana-VAFAF (Associazione nazionale italiana assistenza vittime arruolate nelle forze armate e famiglie dei caduti) rispondeva in data 21.3.2005 che la speciale elargizione compete anche al personale volontario;

le Forze Armate sono ormai composte di soli volontari e, qualora si ritenesse che ai volontari non spettino gli indennizzi di cui sopra, la legge sopra citata (insieme alla n. 280/91) non avrebbe più alcun significato, mentre proprio recentemente al personale volontario di carriera caduto a Nassiriya è stata effettuata una elargizione di circa 400 milioni di vecchie lire,

si chiede di sapere quali siano le motivazioni per le quali al personale volontario e alle loro famiglie non siano stati concessi gli indennizzi sopra nominati e se si intenda provvedere sollecitamente alle elargizioni per gli aventi diritto.

(4-08533)

(15 aprile 2005)

MALABARBA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

la legge 308/81, «Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti», stabilisce gli indennizzi per militari di leva e di carriera;

detta legge prevede che il personale militare che porta le stellette, cioè in «continuità di servizio», può usufruire di una speciale elargizione in caso di morte o per grave malattia, fatti di nonnismo, incidenti, e ciò indipendentemente dal fatto che sia riconosciuta o meno una «causa di servizio»;

la I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati, in data 12 gennaio 2000, in merito ad un parere che era stato richiesto per la mancata concessione ad un volontario (il personale di carriera è volontario), precisa che tra i destinatari delle norme di cui alla citata legge n. 308 del 1981 rientrano anche i militari di carriera la cui mancata inclusione tra i beneficiari potrebbe sollevare dubbi di costituzionalità sotto

il profilo della disparità di trattamento, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione;

il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare – VI reparto, responsabile per legge della concessione degli indennizzi, ha precisato, in data 21 marzo 2005, in seguito ad una richiesta di chiarimento da parte dell'Associazione Nazionale Italiana Assistenza Vittime Arruolate nelle Forze Armate e Famiglie dei caduti, che «la provvidenza viene concessa ai superstiti sia del personale di leva sia volontario deceduto a seguito di un evento dannoso accaduto per causa di servizio o durante il periodo di servizio». Nel detto foglio si precisa, inoltre, che «l'evento dannoso non deve necessariamente essere caratterizzato dalla natura violenta della causa e pertanto una malattia insorta improvvisamente ad evoluzione rapidissima che causi la morte del militare si identifica con l'evento dannoso previsto dalla legge»,

si chiede di sapere:

se risulti quali siano i motivi per cui a taluni militari volontari (di carriera), a differenza di altri – come si è recentemente verificato in Sardegna – la «speciale elargizione» (50 milioni di vecchie lire in caso di morte e somme proporzionalmente inferiori in caso di infortunio) non sia stata concessa pur sussistendo le condizioni previste dalla legge;

come sia possibile che nascano dubbi d'interpretazione su una legge emanata 24 anni or sono, e nonostante le precisazioni che in varie sedi vi sono state;

se e quali provvedimenti si intenda promuovere per una immediata applicazione della legge, tenendo conto anche dei gravi danni a cui sono stati sottoposti coloro che da lungo tempo non hanno potuto usufruire delle indennità previste dalla legge.

(4-08741)

(19 maggio 2005)

MALABARBA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

il Sottosegretario per la difesa, on. Filippo Berselli, in risposta all'interrogazione 5-04868, dell'on. Minniti ed altri, svolta il 10 novembre 2005 in Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati, ha precisato che i benefici previsti dalla legge 308/81 sono destinati non solo al personale di leva ma anche a quello volontario (e trattenuto in servizio);

con atto della I Commissione permanente (Affari Costituzionali) della Camera, in data 12 gennaio 2000 era stato già chiarito che la speciale elargizione spettava sia ai militari di leva che volontari;

il direttore del VI Reparto della difesa, dott. Gaetano Corsini, in data 21 marzo 2005, aveva anch'egli riconosciuto che la «speciale elargizione» spetta a personale sia di leva che volontario,

si chiede di sapere quali siano i motivi per i quali, nonostante numerosi militari volontari di carriera abbiano richiesto la «speciale elargi-

zione» per motivi previsti dalla legge 308/81, questa non sia stata concessa.

(4-09980)

(12 gennaio 2006)

RISPOSTA. (*) – I benefici previsti dalla legge 308/81, così come integrata e modificata dalla legge 280/91, sono destinati, tra l'altro, al personale militare – tra cui è compreso anche il personale volontario o trattenuto – che subisca «per causa di servizio o durante il periodo di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica».

Al riguardo sono emersi alcuni dubbi interpretativi che hanno portato l'Amministrazione a chiedere apposito parere al Consiglio di Stato che ha condiviso la posizione della Difesa, nel non escludere dai benefici in parola le categorie di personale volontario e trattenuto in servizio.

Alla luce di tale parere, pertanto, la competente Direzione generale del personale militare, in risposta alla richiesta di chiarimento dell'ANAVAF (Associazione Nazionale Italiana Assistenza Vittime Arruolate nelle Forze Armate e Famiglie dei Caduti), ha rappresentato che non sussiste incertezza interpretativa sull'estensione del beneficio in questione anche al personale volontario.

Ciò detto, con riferimento alla problematica relativa alla speciale elargizione, essa compete esclusivamente ai superstiti di tutti i militari, appartenenti al servizio permanente, al complemento e ai volontari, caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, nonché deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta ed, infine, ai superstiti dei militari che durante il periodo di servizio subiscano un evento dannoso che ne provochi la morte.

Quindi, nessun dubbio interpretativo sussiste in ordine alla possibilità di concedere il beneficio in questione anche ai superstiti del personale militare volontario, qualora ne ricorrano le condizioni.

Quanto ai casi dei militari citati nell'atto di sindacato ispettivo, la Difesa ha vagliato, con il massimo scrupolo, ogni singola posizione, adottando i relativi provvedimenti sulla base della sussistenza o meno dei presupposti previsti dalla normativa per la concessione delle varie provvidenze economiche.

Nel merito, in caso di danni accertati alla salute dei militari, l'Amministrazione, previo parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, provvede a risarcire il personale, nei casi in cui sia configurabile una precisa responsabilità dell'Amministrazione stessa e sia accertato e comprovato il nesso di causalità tra il servizio prestato e l'insorgere del danno, quantifi-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

cando il relativo onere sulla base degli accertamenti svolti presso i competenti organi sanitari militari.

Ai familiari dei militari gravemente ammalati, anche nel caso non sia stata valutata un'eventuale dipendenza dell'infermità dal servizio svolto, sono concessi titoli di sussidio, per spese di viaggio e soggiorno in sedi di assistenza, da parte dell'Amministrazione Difesa su istanza degli interessati.

In ultimo, la legge finanziaria 2005 prevede espressamente la possibilità di concedere provvidenze economiche al personale che abbia «contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dei confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative».

In conclusione, l'azione della Difesa è costantemente indirizzata alla individuazione di soluzioni finalizzate al sostegno del personale e non mancherà di adoperarsi costruttivamente al fine di superare, ove possibile, eventuali profili di difficoltà.

Il Ministro della difesa

MARTINO

(14 febbraio 2006)

MALABARBA, TOGNI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

la vulnerabilità ambientale dell'intera idrostruttura albana (Roma) è dovuta soprattutto alla scarsa capacità di autodepurazione, alla captazione incontrollata alla falda e all'incremento demografico locale, dal 1981 al 1995 pari a +17 per cento;

alla precaria situazione ambientale si aggiungono gli effetti dovuti ai più recenti cambiamenti climatici che, anche in questa area geografica, si manifestano in modo devastante per l'ecosistema locale. Afflussi meteorici particolarmente intensi e violenti hanno interessato il bacino idrico tra il 7 e il 9 settembre 2005, causando lungo tutto il cono vulcanico una serie di frane (in parte documentate da rilievi fotografici disponibili *on line* sul sito www.rifondazione Lazio.it),

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro intenda intraprendere per la salvaguardia della idrostruttura albana e per avviare iniziative utili al completo recupero di un patrimonio ambientale già seriamente compromesso.

(4-09381)

(21 settembre 2005)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione parlamentare indicata in oggetto gli interroganti hanno posto quesiti concernenti le iniziative da intraprendere per la salvaguardia della idrostruttura albana (Roma).

In merito si riferisce quanto segue.

Il territorio dei Colli Albani (Roma) ricade in parte nell'Autorità di bacino nazionale del Tevere ed in parte nell'Autorità dei bacini regionali del Lazio.

La pianificazione di bacino in materia di difesa del suolo che interessa il territorio è ad un livello abbastanza avanzato: entrambe le Autorità di bacino hanno approvato il Piano Straordinario *ex* decreto-legge 180/98, nel quale vengono individuate le aree a più elevato rischio idrogeologico ed adottato il Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), che contiene l'individuazione sul territorio delle aree ai vari livelli di rischio e pericolosità con la definizione della relativa normativa per la utilizzazione del suolo.

Numerosi sono i dissesti geomorfologici, a vario grado di pericolosità, censiti nel territorio dei Colli Albani da entrambi i PAI e dai piani straordinari.

Questo Ministero, nell'ambito dei programmi di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico *ex* decreto-legge 180/98 e successive integrazioni e modificazioni, ha assegnato ai comuni dell'area dal 1999 ad oggi circa 6 milioni di euro per il finanziamento di interventi di sistemazione di dissesti franosi, individuati dalla regione e dagli enti locali interessati.

Una programmazione ed una pianificazione più efficaci dell'assetto idrogeologico dell'area potranno essere attuate a seguito della conclusione delle conferenze programmatiche di competenza regionale e della conseguente approvazione di entrambi i PAI. Tali strumenti, infatti, risultano predisposti ed adottati sotto forma di progetto già dal 2002. La procedura per l'adozione dei PAI *ex* art. 1-*bis* della legge 365/2000 prevede che le regioni convochino Conferenze Programmatiche, alle quali partecipano province e comuni, ai fini della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e territoriale. L'art. 1-*bis* prevede, altresì, che l'adozione definitiva del Piano avvenga entro 6 mesi dalla data di approvazione del Progetto di Piano, termine scaduto, quindi, già da più di 2 anni.

A tal fine, la regione Lazio dovrebbe provvedere quanto prima a concludere le conferenze programmatiche per dare attuazione nel più breve tempo possibile a quanto previsto dalla legge.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(9 febbraio 2006)

MANFREDI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che: risulta che in data 28/9/2005 in sede di conciliazione, presso la Direzione provinciale del lavoro del Verbanio Cusio Ossola, la filiale di Verbania delle Poste taliane non abbia accettato la richiesta, a parere dell'interrogante legittima, della dipendente sig.ra Anna Bulgarelli, che avrebbe un credito di ferie di 98 giorni, con giornate risalenti agli anni 2003 e

2004, adducendo a giustificazione «esigenze di servizio incompatibili con la fruizione delle ferie stesse»;

risulta, inoltre, che l'ufficio legale dell'UST CISL di Verbanio Cusio Ossola, in collaborazione con l'organizzazione sindacale SLP-CISL di Verbanio Cusio Ossola, abbia presentato, alla Direzione provinciale del Lavoro del Verbanio Cusio Ossola una denuncia di mancato rispetto del decreto legislativo 213/2004, chiedendo un'urgente ispezione presso la Direzione di filiale Poste Italiane, C.so Europa 50 in Verbania, riguardante tutto il personale impiegato sul territorio provinciale (circa 400 dipendenti);

risulta, altresì, che il Segretario provinciale dell'organizzazione sindacale SLP-CISL del Verbanio Cusio Ossola Liana Righi abbia messo in rilievo che esistono in merito comportamenti diversi tra Uffici Postali confinanti;

risulta, infine, che la concessione delle ferie nella provincia del Verbanio Cusio Ossola sia, con analoga o identica motivazione, negata da anni soprattutto a dipendenti impiegati nel recapito o quali operatori polivalenti e, in particolare, che le residue ferie a credito del personale gestito dalla sola filiale Poste Italiane di Verbania, risalenti all'anno 2003, siano corrispondenti a circa 500 giornate feriali,

si chiede di conoscere:

se la situazione descritta corrisponda a verità;

quale sia la reale consistenza delle giornate di ferie non fruita da parte del personale dipendente delle Poste nella provincia del Verbanio Cusio Ossola negli anni 2003, 2004 e 2005;

quali provvedimenti il Ministro abbia preso o intenda prendere in presenza di eventuali inadempienze nell'osservanza della normativa vigente.

(4-09560)

(19 ottobre 2005)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno precisare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, la gestione aziendale rientra nella competenza degli organi statutari della società.

Il Ministero delle comunicazioni – quale autorità nazionale di regolamentazione del settore postale – ha tra i propri compiti quello di verificare il corretto espletamento del servizio universale erogato da Poste italiane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e a adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli standard qualitativi fissati.

Ciò premesso, allo scopo di disporre di elementi di valutazione in merito alla vicenda di cui è cenno nell'atto di sindacato ispettivo in esame, si è provveduto ad interessare la società Poste Italiane la quale,

in relazione alla mancata concessione delle ferie residue al personale dipendente dalla filiale di Verbania, ha comunicato che la disciplina delle ferie, su tutto il territorio nazionale, è regolata da specifiche linee guida conformate alle previsioni di legge e contrattuali.

Secondo quanto riferito, l'azienda non può, tuttavia sempre e dovunque, attuare il processo in parola, soprattutto nell'eventualità di dover garantire la continuità dei servizi ed i relativi *standard* di qualità attraverso il mantenimento degli assetti e dei moduli organizzativi in atto.

In relazione alla sig.ra Anna Bulgarelli, applicata in qualità di portlettere presso l'ufficio postale di Baveno, la società Poste Italiane ha precisato che, alla data del 30 giugno 2005, la stessa vantava un residuo di ferie pari a 66 giorni. L'assenza prolungata di 75 giorni per infortunio e malattia della dipendente in questione, univa alle particolari esigenze produttive, di volta in volta intervenute nell'ufficio postale di Baveno, non hanno permesso alla dipendente medesima lo smaltimento complessivo delle ferie. La sig.ra Bulgarelli ha, comunque, potuto usufruire, nel periodo estivo 2005, di due settimane continuative di ferie, così come avvenuto nel 2004.

La società Poste ha, infine, reso noto che, nell'ottica di portare a compimento il piano di smaltimento delle ferie residue di tutti i dipendenti che ne hanno diritto, già a decorrere dal mese di dicembre 2005 sei lavoratori neoassunti con contratto a tempo determinato sono stati applicati in base alle necessità degli uffici del bacino territoriale della filiale di Verbania.

Alla sig.ra Bulgarelli, in particolare, a decorrere dal mese di dicembre 2005, è stato concesso un primo periodo continuativo di ferie dal 3 al 31 dicembre 2005, con possibilità di ulteriori periodi a decorrere dal mese di gennaio 2006.

Il Ministro delle comunicazioni

LANDOLFI

(14 febbraio 2006)

MANZIONE. – *Ai Ministri per la funzione pubblica, della giustizia, delle comunicazioni e dell'interno.* – Premesso che:

una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 16.708 del 2002) ha confermato l'illegittimità delle assunzioni operate negli «enti pubblici o comunque rappresentativi di interessi collettivi» per motivi clientelari o per comunanza politica;

tale «massima», che riflette peraltro un principio di trasparenza e correttezza che dovrebbero essere alla base della corretta gestione della pubblica amministrazione e di tutte le altre entità giuridiche associative (società miste, consorzi etc.) che coinvolgono interessi pubblici, non viene applicata in provincia di Salerno (ed in particolare nel comune capoluogo) dove, invece, ogni assunzione, ogni rapporto contrattuale risente pesante-

mente dell'influenza politica esercitata da alcuni «patrizi» locali, ancora convinti di conservare un potere assoluto ed insindacabile;

così succede che, mentre 20.000 giovani partecipano alle selezioni per l'attribuzione di qualche decina di «posti» presso l'amministrazione provinciale di Salerno, contemporaneamente le società miste e l'autorità portuale, attraverso selezioni poco trasparenti e per nulla «garantiste», finiscono per assumere tutti gli uomini «del nobile patrizio» o dei suoi amici;

ad esempio, nell'autorità portuale di Salerno, la commissione di valutazione, composta da personaggi prescelti per la loro dedizione assoluta, finisce con l'assumere «la sorella di un sindaco amico del patrizio», il «figlio di un ex consigliere comunale vicino al patrizio», il «fratello di un collega di studio del presidente dell'autorità portuale, chiaramente amico del patrizio», «una collaboratrice di studio dell'attuale segretario dell'autorità portuale» che, così, riesce a non vedere cosa stanno combinando sotto i suoi occhi, e così via;

quasi contestualmente, la «società mista Salerno Sistemi», presieduta da un «segretario del patrizio», assume il «fratello del commercialista del patrizio», il genero (o futuro genero) di un alto funzionario del comune che «tanto bene aveva operato nelle procedure concorsuali dell'autorità portuale», i «figli di altri due ex consiglieri comunali vicini al patrizio», un «giornalista molto legato all'editore di una emittente privata che concede graziosamente al »nobile patrizio« il diritto di avere l'esclusiva televisiva in danno dei suoi contraddittori politici e così via;

in merito alla società mista «Salerno Sistemi» appare opportuno evidenziare come il Presidente della stessa si sia pubblicamente rifiutato di comparire dinanzi alla competente commissione consiliare del Comune di Salerno, affermando impunemente di non essere obbligato a fornire l'elenco delle assunzioni disposte dalla società, mentre «è fatto notorio ed incontestabile» che molti dei collaboratori personali del «nobile patrizio» (dai collaboratori di segreteria, agli addetti stampa, fino all'autista) siano stati «caricati» sul libro paga del Comune di Salerno e/o di società controllate;

in merito, poi, all'emittente privata sopra indicata (Lira Tv), occorrerebbe anche verificare la correttezza e trasparenza della «raccolta pubblicitaria», giacché sembrerebbe che il «nobile patrizio», molto accreditato presso alcuni enti locali e società miste (tant'è che sul quotidiano «Il Corriere del Mezzogiorno» di qualche mese fa gli stessi compagni di partito dell'onorevole parlavano di «lobby De Luca» e, testualmente, affermavano «... la direzione uscente era formata per metà da compagni divenuti manager pubblici, che percepiscono stipendi dalle aziende, società, consorzi ed enti controllati direttamente dal comune di Salerno. Questi compagni si impegnano, al momento dell'assunzione dell'incarico, a versare una quota di quel che guadagnano attraverso la formula della sottoscrizione di un contributo mensile all'associazione SudEuropa, di cui l'on. De Luca è presidente onorario...») avrebbe tentato di indirizzare la pubblicità in maniera precisa;

si deve considerare, infine, che il comportamento dell'emittente televisiva Lira TV appare in stridente contrasto con le norme previste dall'art.2 della legge 22 febbraio 2000, n.28,

si chiede di sapere:

se le circostanze indicate in premessa corrispondano al vero;

quali urgenti provvedimenti i Ministri interrogati intendano assumere, anche investendo direttamente le competenti autorità di vigilanza.

(4-03573)

(18 dicembre 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto in oggetto, si fa presente che, in relazione anche ai numerosi esposti presentati dall'interrogante – a partire dal gennaio 2003 fino all'8 ottobre 2003 – nei quali viene richiesta l'adozione delle sanzioni previste dall'art. 10 della legge n. 28 del 2000 (recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), nei confronti della emittente «Lira TV», l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del medesimo art. 10, della predetta legge, ha avviato la prevista istruttoria con delibera n. 218/03/CSP.

Nel corso di tale istruttoria, in un incontro tenutosi presso la sede del Comitato regionale per le comunicazioni della Campania, il rappresentante della suddetta emittente ha confermato la presenza, nelle trasmissioni di informazione politica, di autorevoli rappresentanti politici locali, assumendo, comunque l'impegno di invitare i diversi partiti politici in occasione delle successive programmazioni.

La medesima autorità, comunque, al termine dell'istruttoria, ha invitato il Comitato regionale per le comunicazioni della Campania ad aprire d'ufficio un'istruttoria per verificare l'eventuale violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 28 del 2000 nell'arco temporale di ciascun trimestre, come previsto dall'art. 2, comma 1, della deliberazione n. 200/00/CSP, a partire dal 15 gennaio 2003 fino alla data dell'adozione della delibera n. 218/03/CSP (8 ottobre 2003). Successivamente la predetta autorità ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi di approfondimento ed ha disposto la verifica della programmazione dell'emittente anche oltre il periodo indicato nella delibera n. 218/03/CSP e precisamente per il periodo temporale compreso fra il 25 novembre 2003 ed il 22 febbraio 2004, acquisendo i supporti audiovisivi riguardanti la programmazione dell'emittente Lira TV.

Dall'esame del materiale in questione – stando a quanto riferito dall'autorità suddetta – è emerso che la rubrica segnalata «Linea diretta con l'on. Vincenzo De Luca» presenta una connotazione prettamente giornalistica correlata ai temi dell'attualità locale e della cronaca politica, non assumendo carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.

Pertanto, poiché per i programmi di informazione non vige un obbligo di suddivisione rigidamente paritaria tra le varie posizioni politiche,

ma solo l'obbligo di rappresentazione delle diverse posizioni nell'arco di un congruo periodo temporale, riferito all'intera programmazione, al fine di non determinare indebiti vantaggi in favore di una coalizione ovvero di una posizione politica rispetto alle altre, la ripetuta autorità ha ritenuto insussistente la denunciata violazione delle previsioni della legge n. 28 del 2000, relativamente alla programmazione dell'informazione politica dell'emittente in argomento nel periodo 25 novembre 2003 – 22 febbraio 2004, ed ha disposto l'archiviazione degli atti.

Si fa, inoltre, presente che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha comunicato che, a seguito della presentazione dell'interrogazione, è stato iscritto il procedimento n. 195/03/45.

L'ufficio requirente ha, inoltre, riferito che in data 30.5.2005 il Pubblico Ministero assegnatario del procedimento ha delegato il dirigente della locale Digos, perché sentisse a chiarimento le sue motivazioni, mentre l'interrogante chiedeva, invece, di essere ascoltato personalmente dal Pubblico Ministero. L'interrogante medesimo, previo accordo: veniva, infine, convocato e sentito il 25.11.2005, ma, in sede di audizione, invitata ad esplicitare i nomi delle persone illegittimamente assunte, al fine di consentire alla medesima autorità giudiziaria di operare accertamenti mirati chiedeva un termine per poter consultare i propri appunti e articoli di giornale, a suo tempo utilizzati per presentare l'interrogazione in oggetto.

La Procura presso il Tribunale di Salerno ha, infine, comunicato che, in attesa dei chiarimenti richiesti, non è in grado, al momento, di poter riferire compiutamente su quanto richiesto.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

GIOVANARDI

(13 febbraio 2006)

SERVELLO, NANIA, MORSELLI, PELLICINI, TOFANI, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, BONATESTA, FLORINO, PALOMBO, BALBONI, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU, GRILLOTTI, MEDURI, MENARDI, MUGNAI, PEDRIZZI, PONTONE, SEMERARO, SPECCHIA, TATÒ, VALDITARA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

113 sindaci dell'Alto Adige hanno presentato una petizione al Presidente del Parlamento di Vienna affinché nella nuova carta costituzionale austriaca sia inserita un'esplicita menzione di tutela da parte della stessa Austria nei confronti dell'Alto Adige/Südtirol;

nel documento in questione si fa riferimento al diritto di autodeterminazione della popolazione di lingua tedesca e ladina dell'Alto Adige in palese violazione con gli accordi internazionali, sottoscritti da Vienna e da Roma, che regolano definitivamente la questione;

tale petizione è stata avanzata da 113 amministratori che sono cittadini italiani;

si è di fronte ad un grave gesto, che reca un'implicita offesa alla Costituzione;

l'iniziativa dei 113 amministratori di lingua tedesca costituisce una grave violazione della pacifica convivenza interetnica all'interno dello Stato italiano;

tale iniziativa costituisce ragione di grave motivo di turbamento nei rapporti tra due paesi, Italia ed Austria, facenti parte dell'Unione europea;

iniziative del genere, se non denunciate, costituiscono un pericoloso precedente per le relazioni tra gli Stati dell'Unione riproponendo contenziosi storici già definiti;

a quanto risulta agli interroganti, un'indiretta adesione o giustificazione, pur tra qualche distinguo, è venuta anche dal sindaco di Bolzano, Spagnoli, della Margherita,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali passi si intendano compiere, ad integrazione di quanto già fatto, presso il Governo di Vienna per rappresentare l'inaccettabilità della petizione avanzata dai sindaci di 113 comuni della Repubblica italiana;

quali passi per denunciare l'adesione, riportata dalla stampa, del Presidente del Parlamento austriaco, Andrea Khol, all'iniziativa in questione;

quali iniziative si intendano promuovere in sede europea per ogni necessario chiarimento sulle possibili violazioni delle condizioni che regolano l'appartenenza di un paese all'Unione;

quali provvedimenti si ritenga di assumere, in riferimento al contesto costituzionale italiano ed alle leggi che ne derivano, nei confronti dei 113 sindaci, a tutela dell'unità nazionale.

(4-10155)

(8 febbraio 2006)

RISPOSTA. – La recente iniziativa di numerosi Sindaci dell'Alto Adige di inviare al Presidente del Parlamento austriaco una petizione volta ad ottenere l'inserimento nella Carta costituzionale dell'Austria di una esplicita menzione alla funzione di tutela di Vienna sull'Alto Adige ripropone una questione ricorrente, la cui rinnovata evocazione è legata a diversi fattori fra cui verosimilmente anche l'attuale esercizio della Presidenza del Consiglio dell'Unione da parte austriaca.

A tale scopo si ritiene opportuno sottolineare le seguenti valutazioni sui rapporti tra ordinamento comunitario e regime di autonomia altoatesino, mettendo in particolare in evidenza che:

– la concezione stessa del processo di integrazione europea, come volontaria condivisione di sovranità fra Stati liberi ed uguali, mal si concilia con idee di sovraordinazione. Tale principio è ora inequivocabilmente affermato nell'art. I-5 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, il quale esplicitamente si riferisce al rispetto della «identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il

sistema delle autonomie locali e regionali». Nella stessa ottica, il paragrafo 2 dello stesso articolo (che esplicita il dettato dell'art. 10 del Trattato comunitario vigente) fissa «il principio di leale cooperazione e del rispetto reciproco tra Unione e Stati membri».

Il rispetto delle minoranze è condizione necessaria di appartenenza all'Unione, in quanto elemento caratterizzante dei principi di libertà, democrazia, protezione dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali sui quali l'Unione si fonda (articolo 6 Trattato vigente) e la cui violazione può dare luogo alle sanzioni di cui all'articolo 7. Tale sistema di garanzie ha ricevuto nel Trattato costituzionale rafforzata dignità attraverso l'inserzione all'art. I-2 di un riferimento ai «diritti delle persone appartenenti ad una minoranza» ma soprattutto grazie al conferimento di forza giuridica vincolante alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione (parte econda del Trattato costituzionale) che agli artt. II-81 e II-82 contiene estesi divieti alla discriminazione, tra i quali quello fondato «sulla appartenenza ad una minoranza nazionale» nonché il rispetto della diversità linguistica.

Concrete disposizioni di attuazione dell'autonomia legislativa ed amministrativa del Trentino-Alto-Adige hanno talora richiamato l'attenzione della Commissione sotto il profilo della loro compatibilità con il diritto comunitario (censimento linguistico nella Provincia di Bolzano; modalità di affidamento preferenziale delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico).

In tali casi, peraltro, non si è certo posto un problema di discriminazione a danni di minoranze quanto piuttosto di attribuzione di regimi preferenziali della minoranza alloglotta (maggioritaria nel territorio altoatesino) rispetto agli «italiani».

Premesso quanto sopra, in merito all'iniziativa intrapresa dai predetti sindaci, si comunica che sono in corso gli accertamenti, disposti dal Ministro dell'interno e svolti dal Commissario del Governo e dai competenti uffici ministeriali, per l'acquisizione di ogni elemento utile alla completa conoscenza e valutazione dei fatti.

Solo al termine di questa fase, potranno essere prese in considerazione eventuali, doverose iniziative a tutela dell'unità nazionale per comportamenti contrari alla Costituzione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

GIOVANARDI

(9 febbraio 2006)

SPECCHIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro per gli affari regionali.* – Premesso:

che lo scrivente ha rappresentato, condividendoli, i rilievi critici sul decreto legislativo n. 56 del 2000, concernente il federalismo fiscale, espressi dal Presidente della Giunta Regionale della Puglia on. Raffaele Fitto che, anche nella Conferenza Stato-Regioni, aveva chiesto la modifica

dei parametri relativi al decreto legislativo n. 56/2000 e allo schema di decreto applicativo, ritenendoli penalizzanti nei confronti del Sud e della Puglia in particolare;

che, inoltre, detti provvedimenti non rispettavano l'articolo 119 della Costituzione, che prevede un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale;

che, in effetti, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sul federalismo fiscale, applicativo del decreto legislativo 56/2000, per quanto riguarda la Regione Puglia, comporterebbe la perdita di 30 milioni di euro per il 2002, di 70 milioni per il 2003 fino ad arrivare a oltre 600 milioni di euro nel 2013;

che nei giorni scorsi il Presidente della Giunta della Regione Puglia ha impugnato davanti al TAR del Lazio ed alla Corte Costituzionale il succitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per i danni che esso arrecherebbe alla Puglia e all'intero Mezzogiorno,

l'interrogante chiede di conoscere se e quali urgenti iniziative si intenda assumere al riguardo.

(4-07062)

(13 luglio 2004)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, con particolare riguardo ai rilievi espressi dalla Regione Puglia e condivisi dall'interrogante, in base ai quali il fondo perequativo disciplinato dall'art. 7 del citato decreto legislativo si porrebbe in contrasto con il medesimo fondo perequativo previsto per i territori in genere del Sud con minore capacità fiscale per abitante.

Al riguardo si ritiene opportuno far presente che si è provveduto a raccogliere gli elementi di criticità del sistema instaurato con il menzionato decreto e ad approfondire la materia in questione al fine di pervenire ad una soluzione che salvaguardi gli interessi di tutte le Regioni, soluzione che si ritiene essere stata raggiunta con le disposizioni recate dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006).

Infatti l'articolo 1, commi 319, 320, 321, 322 e 323, della legge anzicennata, nell'apportare modifiche al decreto sopra indicato, ha posto le premesse per il raggiungimento di una equilibrata distribuzione delle risorse da mettere a disposizione delle Regioni per far fronte alle funzioni assegnate.

Il Ministro per gli affari regionali

LA LOGGIA

(10 febbraio 2006)
